

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

77.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

INDI

DEL PRESIDENTE **IRENE PIVETTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:		AMORUSO FRANCESCO MARIA (gruppo alleanza nazionale - MSI), <i>Relatore</i> . .	3835
PRESIDENTE	3833, 3834	BERNINI GIORGIO , <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	3835
LA GRUA SAVERIO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	3833	EVANGELISTI FABIO (gruppo progressisti-federativo),	3835, 3836, 3837
Disegno di legge di conversione:		MENEGON MAURIZIO (gruppo lega nord)	3840
Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	3874	MORSELLI STEFANO (gruppo alleanza nazionale - MSI)	3839
(Trasmissione dal Senato)	3874	Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):	
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241) e della concorrente pro-	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).			
PRESIDENTE	3835, 3836, 3837, 3839, 3840		

77.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

PAG.	PAG.
posta di legge Agostinacchio ed altri (941).	MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . 3850, 3858, 3861, 3862, 3863
PRESIDENTE . . . 3840, 3841, 3843, 3844, 3846, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874	PINZA ROBERTO (gruppo PPI) 3844, 3857, 3860, 3864, 3867
AGOSTINACCHIO PAOLO (gruppo alleanza nazionale - MSI), <i>Presidente della VI Commissione</i> 3846, 3865	SIGONA ATTILIO (gruppo forza Italia) . . . 3873
ASQUINI ROBERTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . 3848, 3851, 3852, 3857, 3860, 3863, 3865, 3866, 3871, 3872	SODA ANTONIO (gruppo progressisti-federativo) 3841
BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale -MSI), <i>Relatore</i> . 3847, 3850, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856, 3859, 3860, 3862, 3864, 3865, 3869, 3870, 3871	TURCI LANFRANCO (gruppo progressisti-federativo) 3854, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3866, 3871
BONSANTI ALESSANDRA (gruppo progressisti-federativo) 3872	VISCO VINCENZO (gruppo progressisti-federativo) 3843
BOVA DOMENICO (gruppo progressisti-federativo) 3867	Missioni 3833
CASTELLI ROBERTO (gruppo lega nord) . 3872, 3873	Per la risposta scritta ad una interrogazione:
CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV) . . . 3868	PRESIDENTE 3874
DI STASI GIOVANNI (gruppo progressisti-federativo) 3869	RAFFAELLI PAOLO (gruppo progressisti-federativo) 3874
GALDELLI PRIMO (gruppo rifondazione comunista - progressisti) 3869	Proroga del termine ad una commissione per la presentazione di una relazione:
GARAVINI ANDREA SERGIO (gruppo rifondazione comunista - progressisti) . . 3855	PRESIDENTE 3834
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 3844	Sull'ordine dei lavori:
GUBERT RENZO (gruppo PPI) 3867	PRESIDENTE 3835
	Ordine del giorno della seduta di domani 3875

La seduta comincia alle 9,30.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 ottobre 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aloi, Anedda, Biondi, Burani Proccaccini, Costa, Fiori, Floresta, Gasparri, Lo Porto, Maticena, Matteoli, Menia, Meo Zilio, Oberti, Parlato, Antonio Rastrelli, Scarpa Bonazza Buora, Teso e Urbani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare di alleanza nazionale-MSI ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

LA GRUA e NERI: «Norme in materia di commercializzazione di presidi sanitari e fertilizzanti destinati all'uso agricolo» (696).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

SAVERIO LA GRUA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVERIO LA GRUA. Onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a decidere se la proposta di legge n. 696, avente per oggetto norme in materia di commercializzazione di presidi sanitari e fertilizzanti destinati all'uso agricolo debba avere una corsia preferenziale attraverso la invocata dichiarazione di urgenza. Chi vi parla ritiene che sia opportuno intervenire urgentemente per porre fine una buona volta alla giungla dei prezzi nel settore dei presidi sanitari e dei fertilizzanti che vengono utilizzati dagli agricoltori per le coltivazioni. E ciò al fine di fare chiarezza anche in questo settore e di attuare il principio della trasparenza, cui si ispira tutta la classe politica di maggioranza e di opposizione venuta fuori dalle urne il 28 marzo scorso.

I produttori agricoli sono spesso vittime di assurde speculazioni da parte dei rivenditori di tali prodotti i quali approfittano, da un lato, della confusione che caratterizza il settore e della scarsa informazione degli agricoltori stessi e, dall'altro, della difficoltà

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

o addirittura dell'impossibilità, per le imprese produttrici, di controllare i loro rivenditori, che usano praticare prezzi diversi a seconda delle condizioni economiche dell'acquirente o del suo grado di informazione o, addirittura, del personale stato di bisogno. Una simile situazione ha come effetto la perdita di immagine per le ditte produttrici e la creazione di confusione, che per altro genera il diffondersi di una pratica commerciale improntata alla concorrenza sleale.

La stampigliatura dei prezzi sulle confezioni dei presidi sanitari destinati all'uso agricolo porterebbe chiarezza nel comparto, consentendo agli agricoltori di individuare gli imprenditori commerciali onesti e leali e alle imprese produttrici di evitare facili e purtroppo frequenti speculazioni condotte anche a loro danno. Per altro, poiché le imprese produttrici e i rivenditori hanno notevoli scorte nei magazzini, è opportuno che gli effetti della legge siano differiti nel tempo per consentirne lo smaltimento.

La proposta di legge di cui oggi ci occupiamo prevede, inoltre, una sanzione amministrativa per gli inadempienti, siano essi produttori o rivenditori.

Per le ragioni che brevemente ho esposto, sollecito i colleghi a votare a favore della dichiarazione di urgenza per la proposta di legge in questione (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 696.

(È approvata).

Avverto che, a seguito della deliberazione adottata, il termine già assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) per presentare la relazione all'Assemblea sulla proposta di legge n. 696 è anticipato al 30 ottobre 1994.

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione d'urgenza per la seguente proposta di legge:

BASSANINI ed altri: «Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione governativa d'urgenza» (991).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge n. 991.

(È respinta).

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione d'urgenza per la seguente proposta di legge:

CARLI ed altri: «Istituzione del 'Parco nazionale della pace' a S. Anna di Stazzema (Lucca)» (1100).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione d'urgenza per la proposta di legge n. 1100.

(È respinta).

Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che per la seguente proposta di legge, assegnata alla medesima Commissione, in sede referente, e per la quale era stata dichiarata l'urgenza, venga fissato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, l'ulteriore termine di un mese per la presentazione della relazione all'Assemblea:

VIOLANTE ed altri: «Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione» (urgenza) (277).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che il presidente della V Commissione ha chiesto nella seduta di ieri il rinvio alla Commissione del disegno di legge di conversione n. 1271, di cui al punto 2 all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, su questa richiesta potranno intervenire, ove ne facciano richiesta, un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio alla Commissione del disegno di legge di conversione n. 1271, avanzata dal presidente della V Commissione.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Ricordo che nella seduta del 6 ottobre scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il ministro del commercio con l'estero.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 28 settembre 1994, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo con la raccomandazione che gli oneri connessi all'istituzione ed al funzionamento dell'Ufficio commissariale siano comunque inferiori a quelli connessi al funzionamento degli organi ordinari dell'istituto;

NULLA OSTA

sugli emendamenti Evangelisti 1.1, 4.1 e 4.2.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.1, 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO BERNINI, Ministro del commercio con l'estero. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.1, 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Evangelisti 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente onorevoli colleghi, l'emendamento 1.1 risponde ad un'esigenza che definirei quasi banale. Poiché il Governo ha inteso affidare l'amministrazione straordinaria dell'Istituto per il commercio con l'estero ad una figura con spiccata professionalità, riteniamo che tale figura, se veramente è stata scelta ad di fuori di logiche spartitorie, possa concorrere, insieme con il ministro, alla definizione delle linee di fondo della riforma dell'Istituto. Ci sembra possa e debba venire un contributo rilevante da parte di una persona che, pur essendo stata investita di tale incarico da pochi mesi, ha davanti a sé almeno

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

un anno di tempo per conoscere più da vicino la complessa situazione dell'ICE e, più in generale, quella del nostro commercio con l'estero, i nostri rapporti internazionali, le nostre esportazioni, le esigenze effettive delle aziende che operano nel settore. Per questo abbiamo proposto un concerto nella definizione delle linee di fondo della riforma e chiediamo all'Assemblea di votare a favore dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Evangelisti 1.1 non ccettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Evangelisti 4.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.1 affrontiamo una questione che dovrebbe stare particolarmente a cuore al ministro ed al Governo, i quali dovrebbero operare per fare in modo che — come ha detto il ministro stesso in sede di replica il 6 ottobre — il decreto-legge al nostro esame abbia come unico obiettivo quello di consentire all'ICE di vivere. La vita dell'ICE ha un senso se è caratterizzata da una spiccata autonomia, se è sganciata dalle logiche e dalle briglie ministeriali. Per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, invece, ogni più piccola delibera dell'amministrazione straordinaria deve essere inviata per l'approvazione successiva, al ministero. Che cosa comporta tutto ciò? L'approvazione di ciascuna delibera comporta un indubbio appesantimento dell'iter amministrativo!

Qual è l'elemento di contestazione che avanziamo? Il ministero in questo modo, assume non solo una funzione di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ente — che, invece, dovrebbe esercitare attraverso le direttive politiche e l'approvazione del programma promozionale e di bilancio —, ma anche di controllo diretto della gestione, entrando nel merito delle modalità attuative

delle singole iniziative promozionali. A nostro avviso, tale approccio oltre a ledere profondamente l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti, in confronto a quanto previsto dal decreto-legge n. 29 del 1993 sulla dirigenza pubblica, toglie anche autonomia all'amministratore straordinario — cioè a quella figura che veniva poc'anzi ricordata per le sue caratteristiche e per il suo alto spessore professionale — ed all'ufficio commissariale; ciò si verifica perché tutti gli atti che vengono assunti oggi all'ICE sono *sub iudice* rispetto al Ministero per il commercio con l'estero.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinto ad insistere in aula sul mio emendamento 4.1, a sostegno del quale vorrei portare alcuni dati. In quarantacinque giorni di gestione straordinaria dell'Istituto sono state inviate al Ministero per il commercio con l'estero quarantasei delibere, le quali avevano già completato l'iter amministrativo interno, con la firma finale dell'amministratore straordinario. Di queste delibere dieci sono state approvate dopo richieste di chiarimenti o approvate parzialmente ed altre sono ancora sotto osservazione da parte degli uffici del dicastero. Si consideri che i tempi medi di approvazione per la sola parte ministeriale sono di sette-dieci giorni, ovvero un tempo da *Speedy Gonzales* rispetto ai ritmi che caratterizzano la pubblica amministrazione; tuttavia, trattandosi di delibere che spesso vengono assunte anche per il quotidiano funzionamento degli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero, tale lasso di tempo diventa inaccettabile per una gestione concreta, efficiente dell'Istituto stesso. Si pensi che, addirittura, una delibera è stata approvata soltanto per la scadenza dei termini di legge, che con il decreto-legge in esame è fissata in trenta giorni.

Questi sono i motivi che ci portano ad insistere sul nostro emendamento 4.1 ed a raccomandarne all'Assemblea l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Evangelisti 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Passiamo alla votazione dell'emendamento Evangelisti 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, nel dibattito abbiamo cercato in vario modo di dimostrare che, nel caso di specie, vi è davvero un ritorno ad una logica di tipo ministeriale per quanto attiene ad un controllo diretto dell'Istituto, che, invece, l'ultima riforma del 1989 aveva cercato in qualche modo di esaltare in termini di autonomia. Sostengo tale punto di vista perché è evidente che i comitati consultivi, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, trovano nel decreto-legge n. 522 del 1994 una specificazione che nel suddetto decreto presidenziale non era prevista. Tale specificazione viene testualmente configurata nel modo seguente: «siedono presso il Ministero per il commercio con l'estero».

Noi chiediamo di sopprimere questa frase poiché, a nostro avviso, incide, seppur marginalmente e più per una questione di immagine che di vera e propria funzionalità, sull'autonomia dell'Istituto che noi, in occasione di questo dibattito e più ancora di quello che si svolgerà per avviare la concreta riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero, abbiamo cercato e cercheremo di salvaguardare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Evangelisti 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Constato l'assenza degli onorevoli Brunetti e Merlotti, che avevano chiesto di parlare per dichiarazione di voto; si intende che vi abbiano rinunciato.

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Volevo chiederle, signor Presidente, se si voterà immediatamente.

PRESIDENTE. Onorevole Evangelisti, dobbiamo ancora dare il termine regolamentare di preavviso.

FABIO EVANGELISTI. Poiché la votazione avverrà a scrutinio nominale, mediante procedimento elettronico, mi chiedevo se non fosse possibile rinviare ad un momento successivo le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Questo non è possibile, onorevole Evangelisti; la sua richiesta avrebbe dovuto essere avanzata prima. Ormai siamo nella fase delle dichiarazioni di voto e dobbiamo esaurirle; eventualmente sospenderemo brevemente la seduta in attesa che decorra il termine di preavviso. Se agissi diversamente compirei un atto di violazione della *par condicio*.

FABIO EVANGELISTI. Avevo preannunciato la mia richiesta agli uffici; evidentemente non sono riuscito a spiegarmi.

PRESIDENTE. Non sono stato avvisato: le chiedo scusa.

Avverto che, poiché la votazione nominale finale avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, il ministro nella sua replica non ha fornito quelle risposte che in qualche modo avevamo sollecitato.

Ci è sembrato che nel suo intervento vi fosse, se non un fastidio, certo una piccola irritazione, quasi gli fossero imputate chissà quali colpe o cattive volontà. Il ministro infatti — come ricordavo nel mio precedente intervento — si è molto accalorato quando ha voluto sottolineare che il decreto-legge è stato emanato unicamente per consentire all'ICE di vivere. È proprio quello che au-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

spichiamo; ciò che abbiamo contestato fin dall'inizio è che questo provvedimento si è dimostrato per certi versi anomalo. Da un lato, era sottesa ad esso una chiara volontà di commissariamento dell'istituto; dall'altro, ciò non è avvenuto. Ricordo tale aspetto perché, sempre in quell'intervento, il ministro aveva voluto evidenziare una presunta contraddizione del partito al quale appartengo perché esso aveva già sollecitato nella passata legislatura il commissariamento dell'ICE.

Le cose sono leggermente diverse. È vero che in quella precisa fase, di fronte alle difficoltà ed ai primi problemi che si intravedevano nella gestione dell'Istituto, avevamo posto con forza il problema relativo al gruppo dirigente dell'ICE e che la strada del commissariamento avrebbe potuto rappresentare un elemento di svolta.

Poi si sono succeduti altri passaggi, che abbiamo qui ricordato in sede di discussione sulla insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge, fra i quali una previsione di delega al Governo il quale avrebbe dovuto operare la riforma parziale degli enti pubblici; alla fine di giugno era comunque in scadenza il mandato del precedente consiglio di amministrazione e lo si poteva quindi rinnovare, sia pure limitandone la consistenza numerica. È stata scelta invece una via anomala, a metà fra il commissariamento ed il rinnovo degli organismi dirigenti; anomalia resa manifesta da una scelta operata in Commissione, allorché il comitato consultivo previsto per collaborare con l'amministratore straordinario nell'assunzione delle sue decisioni è stato «gonfiato» — uso non a caso questo termine — elevando da otto a undici membri: evidentemente perché certe pratiche sono dure a morire e perché la maggioranza non riusciva a riconoscersi compiutamente in quei numeri (erano, per così dire, un po' stretti...). Quindi fin dall'inizio alcuni elementi stridevano nell'impostazione del provvedimento, motivo per cui noi votammo contro.

Ma il nostro «no» al decreto non è e non è mai stato preconcetto. Anzi, di preconcetto — lo dobbiamo rilevare anche qui in aula — abbiamo avvertito un atteggiamento non

tanto del ministro, quanto della maggioranza (almeno nel dibattito in Commissione). Noi ci siamo sforzati, con un approccio culturale e politico, così come attraverso una serie di proposte emendative, di offrire tutta la nostra disponibilità tesa a portare un contributo positivo alla soluzione del problema.

Cosa contestiamo, in sostanza, al provvedimento? Lo ripeto, il nostro non è un pregiudizio: noi contestiamo quella che sembra essere una filosofia di fondo che si trova alla base del decreto e che ha informato i primi passaggi di questa esperienza. Mi riferisco ad un'idea molto cara al ministro: separare le due «anime» dell'ICE. Da una parte, l'anima pubblica, che deve continuare a fare attività di promozione; dall'altra, l'anima privatistica, che fornisce servizi ed assistenza alle imprese e che dovrebbe in qualche modo fare capo ad una società per azioni, o comunque ad una struttura con una marcata impronta privatistica anche per quanto concerne la forma giuridica.

Noi sentiamo in questa impostazione un forte limite ed avvertiamo una preoccupazione che vogliamo esprimere. Infatti, la componente pubblica — che del resto rappresenta solo una parte marginale, minimale rispetto al complesso di lavoro che viene svolto nell'ambito dell'istituto — sarebbe per questa strada ulteriormente ministerializzata e burocratizzata. La privatizzazione, invece, della parte dell'istituto riguardante l'assistenza e i servizi alle imprese, comporterebbe, a nostro avviso, un ritocco delle tariffe e quindi l'aggravamento dei costi per le piccole e medie imprese.

Su questo punto il ministro nella sua replica si è, in un certo senso, risentito ed addirittura ha chiamato in causa qualcosa che ha a che fare con la «negromanzia». Egli ha sostenuto, infatti, che non si può dire oggi che la riforma dell'ICE porterà ad un aumento dei costi per la piccola e media impresa, che comunque ciò non è dimostrabile e che, in definitiva, si tratta soltanto di un'affermazione apodittica e priva di riscontro. Su questo punto vorrei brevemente sottolineare — nel dichiarare il nostro voto contrario sul provvedimento — che il costo dei servizi offerti dall'ICE può essere valuta-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

to soltanto partendo dal punto di vista delle aziende, in considerazione della convenienza delle stesse a fruire di servizi di assistenza e di internazionalizzazione a costi più bassi rispetto a potenziali altri fornitori. Infatti il corrispettivo applicato dall'ICE per la fornitura dei propri servizi è sostanzialmente una tariffa, il cui livello è per definizione completamente staccato dal costo di produzione e come tale non consente il raggiungimento del punto di pareggio.

In base ai dati contenuti nel bilancio consuntivo del 1993 i ricavi derivanti dai servizi erogati secondo le tariffe in uso hanno coperto circa il 18 per cento del costo totale di produzione dei servizi di assistenza; aggiungo che il 90 per cento di questi ultimi viene prestato dagli uffici dell'ICE. Soprattutto per i servizi personalizzati, cioè per quelli specificamente predisposti per una singola azienda, la tariffa corrisposta dalle aziende all'ICE è normalmente più bassa di qualsiasi prezzo di mercato, grazie alle economie di scala che l'ICE realizza grazie alla sua ampia diffusione territoriale sui mercati esteri. La possibilità di erogare servizi a tariffa è quindi data dalla particolare configurazione dell'attività dell'ICE. Il contributo finanziario pubblico consente, infatti, di fornire alle imprese servizi con forte caratterizzazione privatistica a prezzi che una volta si sarebbero definiti politici.

La struttura dei costi sostenuti dallo Stato va probabilmente investigata, per verificare l'opportunità di una ridefinizione dell'impianto organizzativo dell'istituto. Un eventuale sdoppiamento tra la cosiddetta anima privata e anima pubblica dell'ICE potrebbe infatti provocare la crescita dei costi a carico dello Stato, lasciando inalterati, nel migliore dei casi (in questo potrei fare una concessione al ministro), gli oneri a carico delle aziende.

Per tutti questi motivi che, ripeto non sono elementi di pregiudizio, voteremo contro il provvedimento. Rilevo infine che anche a noi sta a cuore la riforma dell'ICE. Il ministro ha detto che forse è luciferina la sua presunzione di riuscire a condurre in porto una riforma effettiva e profonda dell'istituto; non so se si tratti di presunzione luciferina, certo è una prova ardua quella a

cui egli si accinge. Da questo punto di vista posso soltanto rinnovare la nostra disponibilità ad un confronto serio sui problemi, privo di qualsiasi logica di pregiudizio, perché si possa andare incontro alle esigenze del sistema Italia, delle singole imprese, soprattutto di quelle piccole e medie. È l'unica cosa che ci interessa; non ci interessa una disputa *a priori* sulle scelte che si compiranno. Rinnoviamo dunque la nostra disponibilità ad un confronto serio, sperando che questa volta sia effettivamente raccolta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Morselli. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo al quale appartengo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522.

Le condizioni in cui versava l'ICE non consentivano assolutamente di continuare nell'azione di vera e propria assistenza e promozione del nostro *export*. In attesa di un complessivo piano di riorganizzazione la strada intrapresa si è resa obiettivamente necessaria, anche per evitare il rischio di un'eventuale chiusura dell'ICE che ad avviso del gruppo di alleanza nazionale-MSI, rimane strumento essenziale nella politica economica relativa all'*export*, in particolare per il sostegno alle piccole e medie imprese le quali — non bisogna dimenticarlo — costituiscono l'asse portante della nostra economia.

Chi mi ha preceduto, dichiarando il voto contrario, ha sollevato — a nostro avviso — un falso problema. Infatti, affermare che la parte pubblica verrà ministerializzata mentre, per quanto riguarda la parte privata, preoccupa l'eventuale rialzo delle tariffe, significa dire cosa non vera. Si tratta di un falso problema perché avevamo una struttura che ormai non era più funzionale agli scopi per i quali era sorta. Grazie alla nuova impostazione dell'istituto, invece, si potrà procedere alla riorganizzazione di un settore per il quale venivano dissipate centinaia di miliardi senza alcuna ricaduta a favore del sistema delle piccole e medie imprese. Per-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

tanto il provvedimento che ci accingiamo a votare è necessario ed urgente in quanto va nella direzione di risanare e riorganizzare l'intero settore.

Per tali motivi i deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI — per i quali si era già espresso il relatore Amoruso — voteranno a favore del disegno di legge di conversione n. 1185.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Menegon. Ne ha facoltà.

MAURIZIO MENEGON. Signor Presidente, signor ministro, è evidente che nel momento attuale il commercio con l'estero riveste un'importanza vitale per l'economia nazionale e per il suo rilancio. Il ministro ha esaurientemente esposto in Commissione le modalità secondo le quali intende intervenire per far funzionare adeguatamente l'ICE. In quella sede ci siamo dichiarati pienamente soddisfatti circa le sue intenzioni.

Per tale ragione, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord al disegno di legge di conversione n. 1185.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso di venti minuti.

**La seduta, sospesa alle 10,10,
è ripresa alle 10,20.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione nominale finale del disegno di legge di conversione, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno

di legge di conversione n. 1185, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio» (1185):

Presenti	291
Votanti	273
Astenuti	18
Maggioranza	137
Hanno votato sì	191
Hanno votato no	82

Sono in missione 28 deputati.

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale-MSI).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241); e della concorrente proposta di legge Agostinacchio ed altri (941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Agostinacchio ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Ricordo altresì che sono state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità, rispettivamente dai deputati Soda ed altri e Visco ed altri (*vedi l'allegato A ai resoconti della seduta di ieri*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre i proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità.

L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, colleghi, la lettura del decreto-legge n. 538 del 17 settembre 1994 ci ha indotti ad una meditata riflessione su alcune delle norme contenute nel provvedimento, ed in particolare sugli articoli 1 e 7 sotto il profilo della legittimità costituzionale.

In un quadro generale che vede la manovra del Governo da una parte colpire gli istituti dello Stato sociale e dall'altra non muovere alcuna leva fiscale per recuperare quello che lo stesso ministro delle finanze definisce lo scandalo del nostro ordinamento — un'evasione fiscale di oltre 100 mila miliardi all'anno —, lo strumento che l'attuale Governo adopera è quello dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione, comunemente detto, in tutte le legislazioni europee ed anche anglosassoni concordato fiscale.

Non si tratta di un istituto nuovo della legislazione tributaria italiana; esso infatti era già previsto dal decreto presidenziale n. 645 del 29 gennaio 1958 e fu abrogato con la riforma tributaria, attuata con una serie di decreti emanati tra il 1972 e il 1973.

Facendo una semplice comparazione tra il concordato fiscale disciplinato nel 1958 e quello vigente negli altri paesi europei, ai quali si richiama tanto il ministro Tremonti, anche se probabilmente solo in termini nominalistici... Chiedo scusa, signor Presidente, ma non è presente nessun rappresentante del Governo. Ci rendiamo conto che vi è una

profonda avversione per i dibattiti parlamentari, ma credo che il ministro dovrebbe essere presente in aula per difendere la costituzionalità di un proprio decreto. Mi sembra quindi opportuno un richiamo da parte della Presidenza (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti e di deputati dei gruppi della lega nord e di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Per il Governo è presente il sottosegretario Borghezio. La prego di continuare il suo intervento, onorevole Soda.

ANTONIO SODA. Questi sono i segni visibili di una insofferenza che cresce e che riteniamo debba essere stigmatizzata.

Nella sua relazione il ministro fa costantemente richiamo all'istituto del concordato fiscale (che, ripeto, è presente in tutte le legislazioni europee), ma non indica come esso sia disciplinato nei paesi in cui lo scandalo dell'evasione non raggiunge i livelli esistenti in Italia. Dalla comparazione di cui ho poc'anzi parlato emerge che al ministro è attribuito l'intero potere di disciplinare il concordato fiscale, sia dal punto di vista formale, sia sul piano dell'attribuzione degli uffici, del contraddittorio e della determinazione della base imponibile. Infine, vi è — unica perla in tutti gli ordinamenti civili — l'esclusione di ogni possibilità di impugnazione degli accertamenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
IRENE PIVETTI

ANTONIO SODA. Attraverso un regolamento delegato, da emanare ai sensi della legge n. 400 del 1988 (vedremo che il richiamo è costituzionalmente illegittimo), il ministro attribuisce a se stesso il potere di decidere quanto debba pagare il contribuente, o meglio quanto debba evadere. In tutti gli ordinamenti tributari, invece, esiste una riserva assoluta di legge nei rapporti riguardanti prestazioni patrimoniali tra cittadino e fisco, tra amministrazione finanziaria e contri-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

buente. Nell'articolo 1, che disciplina il concordato fiscale, non vi è traccia di tale riserva di legge che, ripeto, è presente in tutti gli ordinamenti, sia di diritto continentale sia di diritto anglosassone.

È quindi demandato al puro arbitrio del ministro la determinazione dei poteri, della forma, delle attribuzioni e dei controlli. Il richiamo alla legge del 1988, nata per operare un processo di delegificazione, è superfluo e non costituzionalmente corretto perché i regolamenti autorizzatori o delegati previsti dalla legge del 1988 attengono esclusivamente alla competenza amministrativa del ministro. Quella legge è nata per rimediare ad un eccesso di legiferazione nel nostro ordinamento, per ricondurre nella sfera amministrativa atti che assumevano la forma della legge ma che avevano in realtà e per l'appunto contenuto amministrativo. Qui si rovescia del tutto il concetto e si attribuisce alla competenza amministrativa del ministro quanto i principi elementari di civiltà giuridica, sanciti anche dalla nostra Costituzione, attribuiscono invece alla sfera di legislazione parlamentare.

È questo un primo grave ed a nostro avviso insuperabile profilo di illegittimità costituzionale del decreto-legge in esame. Risultano violati, in particolare, gli articoli 23 e 53 della Costituzione perché, attraverso l'esercizio arbitrario delle determinazioni da parte del ministro dei contenuti e delle forme del concordato fiscale, si viola, da un lato, la riserva di legge prevista dalla Costituzione in tema di prestazione patrimoniale dei cittadini e, dall'altro, il principio della progressività delle imposte sancito dall'articolo 53, con la «perla» finale rappresentato dall'ansia di questa maggioranza di distruggere il paese e soprattutto quelle contabilità che possono avviare accertamenti — questi sì veri e fondati — sull'evasione con profili di responsabilità penale.

Riflettete un momento: nel decreto-legge si afferma ipocritamente che sono esclusi dall'accertamento con adesione, ovvero dal concordato fiscale, quei profili di violazione che attengono alla sfera penale. Si afferma cioè che laddove ci troviamo di fronte ad un contribuente che voglia concordare un'evasione che diventa reato non lo si ammette al

concordato. Non si prevede però alcuno strumento di accertamento di tale evasione; anzi, nel momento in cui si disciplina la non impugnabilità dell'atto di concordato, si autorizza l'evasore a distruggere tutta la sua contabilità. È questo un altro profilo di illegittimità costituzionale che attiene all'obbligatorietà dell'azione penale ogni qual volta si profilino estremi di reato.

È questo il decreto che il grande ministro delle finanze Tremonti, spacciandolo come un allineamento della nostra legislazione a quella europea e menando scandalo per la non esistenza nel nostro ordinamento di questo istituto, ci ha consegnato oggi per la conversione in legge. È invece questa una strada per non colpire l'evasione; si acuisce nel paese uno scontro sociale che investe una misura finanziaria dell'ordine di 7-8 mila miliardi e nel contempo si autorizza l'illegalità diffusa e l'evasione fiscale, nonché il patteggiamento secondo criteri che solo il ministro potrà dettare e che sfuggono al controllo del Parlamento (controllo che, invece, viene esercitato in tutti i parlamenti democratici in materia di riserva di legge). Mentre si disegna questa manovra fiscale si dà vita nel paese ad uno scontro sociale acuto colpendo le fasce più deboli e le pensioni.

Quanto ho sin qui detto attiene al primo articolo del decreto, oggetto della pregiudiziale di costituzionalità. Vi è poi un altro aspetto che sembra apparentemente anch'esso dettato da una necessità di allineamento e di maggiore civiltà del nostro ordinamento ma che, in realtà, viola il principio costituzionale della razionalità della legge, sancito dall'articolo 3 e ribadito più volte da sentenze della Corte Costituzionale che fanno riferimento alla necessità che a situazioni di fatto identiche debba corrispondere una situazione normativa identica.

Orbene, nell'articolo 7 si introduce l'anagrafe patrimoniale soltanto per i dipendenti (non più pubblici ma inseriti nell'apparato dello Stato) che trattano gli affari fiscali, quasi che per tutti gli altri dipendenti che si occupano, per esempio, di appalti, di concessioni o dei complessi rapporti patrimoniali fra pubblica amministrazione e cittadini, non vi fosse bisogno di una profonda

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

revisione della deontologia che deve presiedere a tali rapporti e di un accertamento di tipo patrimoniale.

Questo aspetto rappresenta un ulteriore arbitrio del ministro perché — ed in ciò consiste il «messaggio» — chi non si allinea alle direttive, chi non praticherà il concordato secondo gli schemi che il ministro detterà con atto sottratto al controllo di legalità del Parlamento, dovrà ben sapere che solo su quei dipendenti e non su tutti gli altri che pure hanno complessa parte nel processo di formazione della pubblica amministrazione in termini di rapporti a volte molto più consistenti di un concordato fiscale con i cittadini; dovrà sapere, dicevo, che solo su di loro pende la spada di Damocle dell'accertamento patrimoniale e di un'anagrafe che può colpire in ogni momento.

Il trattamento che il Governo applica a questi dipendenti che operano nella delicata sfera della pubblica amministrazione è arbitrario, illegittimo, profondamente dispregiativo del principio costituzionale che sancisce la parità fra tutti i cittadini, compreso il funzionario che gestisce il processo amministrativo di formazione della volontà della pubblica amministrazione in termini di concessione pubblica e molte volte elabora procedimenti che fruttano centinaia di miliardi per lo Stato. Ebbene, per questo funzionario il Governo non sente la necessità di dettare alcuna regola mentre lo fa per una particolare categoria di funzionari. Questa è violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il decreto n. 538 sarà oggetto di discussione con riferimento sia agli articoli 23 e 53, che ho prima citato, sia all'articolo 97 della Costituzione. Si è tanto parlato dell'insufficienza di quest'ultima in tema di regole per una società complessa e articolata come la nostra. Se si recupera però il patrimonio di saggezza contenuto nella Costituzione, è possibile individuare nell'articolo 97 il principio guida che deve sì indirizzare la vita e la condotta dei funzionari pubblici ma prima ancora quella del Governo cui spetta il compito di far funzionare la pubblica amministrazione. L'articolo 97 sancisce il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, di parità di trattamento a parità di

condizioni; ma quali garanzie vi sono per questo concordato fiscale, del quale non sappiamo assolutamente nulla se non il fatto che il ministro Tremonti ha adottato un regolamento in virtù della legge del 1988, che si riferisce agli atti amministrativi ma non alle materie che costituiscono riserva di legge? Non sappiamo neppure se le regole di condotta che saranno emanate risponderanno anche a principi di trasparenza, imparzialità, stretta legalità e di parità di trattamento per tutti i cittadini.

Non si dica poi che frapponiamo ostacoli, che le pregiudiziali da noi presentate sono un intoppo per chi vuol governare. Avvertiamo il senso di fastidio che nasce davanti alle nostre critiche, alle nostre opposizioni, ai nostri rilievi, ai nostri meditati richiami ad una riflessione più attenta, ad una logica più accorta, ad una sensibilità più acuta.

Siamo però consapevoli di essere portatori di un interesse generale, che vogliamo prevalga in quest'aula.

Chiediamo, quindi, che la Camera respinga il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in esame in ragione dei richiamati profili di illegittimità costituzionale, che riguardano — lo ripeto — gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Carta costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Il deputato Visco ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, colleghi, il collega Soda ha ampiamente illustrato i motivi molteplici di incostituzionalità di questo decreto-legge che è pervaso da un eccesso di delega continua dalla prima all'ultima parola. Del resto, il ministro delle finanze ci ha abituati ad una legislazione che, con la scusa della semplicità, in realtà prospetta al Parlamento una normativa vaga, generica e svuotata di contenuto e significato che poi dovrà essere riempita discrezionalmente dal ministro stesso.

Comunque, non mi dilungherò. La mia eccezione di costituzionalità riguarda l'articolo 4 del decreto-legge, dove l'elemento di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

incostituzionalità è chiarissimo. Tale articolo riguarda la cosiddetta conciliazione giudiziale, cioè, in sostanza, la possibilità di arrivare a forme di composizione della lite tributaria in sede di commissione o di giudizio più in generale. Ebbene, la formulazione dell'articolo 4 prospetta di fatto una discrezionalità assoluta. Non c'è alcun criterio sulla cui base effettuare la conciliazione; non c'è neanche il riferimento all'articolo 1, che prevede appunto l'accertamento con adesione, né conseguentemente si esplicita che vanno applicate le procedure previste per il normale accertamento con adesione.

In sostanza, tutte le controversie che non vengano sanate con il condono previsto dall'articolo 3 potranno esserlo tramite l'articolo 4, il quale in pratica dà al ministro delle finanze la possibilità di risolvere in via transattiva, e quindi nel modo più libero, ogni controversia con qualsiasi tipo di contribuente, in particolare con i contribuenti «importanti». In ballo, onorevoli colleghi (vorrei che lo capiste), ci sono tutte le evasioni fiscali connesse ai reati di Tangentopoli che, nella misura in cui sono state portate in giudizio fiscale, potranno essere risolte a vil prezzo secondo le indicazioni e le scelte del ministro delle finanze. Questo è scritto nell'articolo 4, il quale chiaramente viola l'articolo 23 della Costituzione sulla riserva di legge e l'articolo 53 della Costituzione secondo cui la tassazione deve riflettere l'effettiva capacità contributiva, laddove qui si dà agli uffici ed al ministro delle finanze la possibilità di definire in modo del tutto arbitrario la base imponibile dei tributi.

Per questo chiediamo alla Camera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1241 che converte in legge il decreto-legge n. 538.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ho l'impressione che di questo passo arriveremo a condonare qualsiasi forma di illegalità, non soltanto le violazioni edilizie o le evasioni fiscali (come in questo caso) ma anche le rapine e altri reati.

È evidente, in questo caso, che l'evasione fiscale viene a subire un trattamento particolare. Non vi è dubbio che la Costituzione pone un'espressa riserva di legge in ordine al contenzioso tributario: essa è fondata sul principio di eguaglianza, di tassatività e di progressività dell'imposizione.

Con questo decreto-legge il Parlamento firma una cambiale in bianco al Governo, che ha facoltà di stabilire quali siano i casi e i modi per i quali possa giungere ad un sorta di concordato e così di trascurare tutte le forme di evasione che nel nostro paese hanno assunto una dimensione assolutamente incalcolabile (si parla di 100 mila miliardi, ma forse la somma è approssimata per difetto).

Il contrasto con la Costituzione, come è già stato indicato, si verifica, in particolare con l'articolo 3, il quale sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; con il principio della riserva di legge, che presuppone che il provvedimento sia una legge e non un regolamento, un atto amministrativo; e, infine, con l'articolo 97 della Costituzione, che sancisce la trasparenza dei pubblici uffici.

In tale contesto occorre richiamare l'istituzione del cosiddetto SIS, un ufficio che dovrebbe investigare soltanto su un settore della pubblica amministrazione e non su tutte le possibili irregolarità compiute dagli uffici pubblici.

Credo che il Governo abbia tentato un'operazione di bonifica dell'illegalità diffusa nel nostro paese in materia fiscale. Forse, però, il provvedimento porterà un po' di denaro nelle casse dello Stato ma non servirà a sanzionare tutti i casi di evasione che fino ad oggi si sono verificati. Ritengo pertanto si debba votare a favore delle pregiudiziali presentate, come faranno i deputati del gruppo di rifondazione comunista progressisti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Presidente, intervengo brevemente per esprimere il consenso del gruppo del partito popolare italiano alle

pregiudiziali presentate dato che il sospetto di incostituzionalità, emerso fin dall'inizio, si è venuto via via rafforzando e dilatando. Vedremo meglio questo aspetto quando entreremo nel merito, ma voglio ora anticiparlo perché esamineremo un testo diverso da quello originariamente predisposto dal Governo.

Il provvedimento si impernia sul sesto comma dell'articolo 1 che attribuisce al ministro una potestà regolamentare enorme; il ministro potrà, infatti, fissare i criteri sulla scorta dei quali pervenire all'accertamento concordato. Siccome la sostanza vera di questa legge, al di là degli aggravamenti in tema di conciliazione giudiziaria di cui parlava il collega Visco, è l'accertamento concordato, evidentemente chi ha in mano le regole di quest'ultimo ha in mano la legge.

Poiché la proposta, così come si profila al momento, attribuisce al ministro tale potere assoluto in via regolamentare, senza individuare alcuna limitazione, è evidente che il ministro potrà fissare i criteri in base ai quali fare l'accertamento con adesione. Questa è la sostanza vera della legge!

Io credo abbia ragione il collega Soda quando sostiene che ciò contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, il quale saggiamente ha fatto della materia tributaria area di riserva di legge.

Signor Presidente, cari colleghi, siccome non tutti per ovvi motivi hanno potuto partecipare ai lavori delle Commissioni, desidero sottolineare come questa osservazione diventi molto più stringente in ragione di alcuni fatti che si sono nel frattempo verificati.

Il primo — tutti avranno modo di constatarlo — è l'estrema dilatazione cui giungerebbe l'accertamento con adesione, se, con un emendamento che è stato definito stamani, esso venisse esteso non solo agli accertamenti sulle persone fisiche ma anche a quelli sulle persone giuridiche, e quindi ad una platea di enormi dimensioni.

Il secondo fatto è che, mentre per quanto concerne altri tipi di imposta — come quelle sulle successioni e sulle donazioni — si fa riferimento a parametri sufficientemente precisi che delimitano il potere del ministro,

nel caso in questione, invece il potere regolamentare del ministro è assoluto, dal momento che si parla di modalità di accertamento basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore, vale a dire tutto quello che c'è al mondo. In futuro quindi, avremo una normativa su base regolamentare che disciplinerà gli accertamenti con adesione.

Per la verità, in Commissione, avevo proposto — lo ricordo, perché incide sul giudizio di costituzionalità — un emendamento che non ha avuto alcuna fortuna (il che da un lato mi dispiace e dall'altro mi preoccupa), nel quale si prevedeva che il ministro avrebbe dovuto adottare un regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari. Vale a dire che in questa vicenda chiave il Parlamento reintroduceva una propria funzione ed un proprio ruolo, rifiutando una logica puramente regolamentare per un fatto di tale importanza. Ma il mio emendamento non ha incontrato il consenso dei colleghi ed il risultato è che oggi ci troviamo a disciplinare per gli anni futuri — perché questa non è una gestione-stralcio per il passato — una complessissima procedura per l'accertamento per adesione (sulla quale eravamo d'accordo in linea di principio per quanto attiene ai criteri guida), su base totalmente incerta e discrezionale. Un giorno, quindi, leggeremo sulla *Gazzetta Ufficiale* che cosa avrà deciso il ministro e quella sarà la normativa che regola l'accertamento per l'adesione.

Ritengo pertanto fondate le pregiudiziali di costituzionalità presentate — mi riferisco a questo che è il punto principale, sugli altri rinvio alle osservazioni già fatte — e credo che il loro accoglimento avrebbe una grande importanza: consentirebbe cioè di rimettere su basi parlamentari e legislative la costruzione di un istituto nuovo che, da quanto mi pare di capire e secondo le attese di tutti, non è destinato a dispiegare la propria disciplina per un periodo limitato, bensì per un lungo arco di tempo.

Per tutti questi motivi ribadisco che il gruppo del partito popolare italiano voterà a favore delle pregiudiziali di costituzionalità presentate.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Vi sono diversi colleghi che garbatamente conversano dando le spalle al banco della Presidenza; li pregherei di girarsi. Anche il deputato Turco, per cortesia. Grazie.

Ha chiesto di parlare il deputato Agostinacchio. Ne ha facoltà.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate. Non ritengo che le argomentazioni addotte dal collega Pinza possano essere riferite alle questioni pregiudiziali di costituzionalità, così come sollevate dai colleghi che hanno sottoscritto i documenti. Non ritengo, infatti, che tali documenti possano estendersi all'accertamento per adesione del contribuente. Evidentemente l'argomentazione addotta potrebbe essere fatta valere in un confronto che non abbia come oggetto la costituzionalità del provvedimento.

I colleghi che hanno illustrato le pregiudiziali di costituzionalità chiedono che la Camera deliberi di non procedere all'esame del decreto-legge n. 538 del 1994 soprattutto in ragione del contrasto dell'articolo 4 del decreto medesimo con gli articoli 23 e 53 della Costituzione. Io non ho ben compreso il riferimento agli articoli 23 e 53 della Costituzione. L'articolo 23 dispone infatti che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Non si discute nel caso specifico della possibilità di imporre una prestazione personale o patrimoniale in deroga a specifiche previsioni normative. L'articolo 4 del decreto-legge n. 538 del 1994 è la norma che prevede la conciliazione giudiziale, i termini della quale sono espressamente indicati nel provvedimento. Si tratta di rilevare le modalità di tale conciliazione giudiziale, le quali — credo — sono indicate con chiarezza lapalissiana. Con le questioni pregiudiziali di costituzionalità si è introdotto un discorso di merito, che può essere apprezzabile o meno, condivisibile o meno, ma che non può trovare ingresso in questa sede; nessuno, infatti, mi ha spiegato quale nesso vi sia tra gli articoli 23 e 53 della Costituzione — mi riferisco in modo particolare a quest'ultimo

che parla del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva — e l'articolo 4 del decreto-legge in esame che attiene alla conciliazione giudiziale. A mio avviso, non si deve quindi parlare sulla costituzionalità o meno del provvedimento. Il collega Pinza ha elencato una serie di elementi e di valutazioni certamente apprezzabili — personalmente non li condivido — che sono e sono stati rigorosamente ancorati a talune valutazioni di merito che non hanno attinenza con le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Mi pare, pertanto, che in questa sede continui un contrasto totalmente disancorato dal provvedimento in esame. Si vuole introdurre un elemento polemico riferito alla discrezionalità nella determinazione delle regole dell'accertamento per adesione e — ancor peggio — della conciliazione giudiziale. Sottolineo che i limiti dell'accertamento per adesione sono espressamente indicati in tutti i commi dell'articolo 1 del decreto-legge.

È pertanto evidente che, laddove si ponga attenzione alle disposizioni, le quali risultano combinate in guisa tale da pervenire ad una interpretazione accettabile, le questioni pregiudiziali di costituzionalità rappresentino un mero espediente defatigatorio. Per quale fine è defatigatorio? Nessuno ha detto che la sostanziale evasione si è verificata in Italia con una pendenza di milioni di liti che devono essere risolte per approdare, con la loro risoluzione, ad un risultato. È infatti evidente che il mancato conseguimento di tale risultato incide negativamente sull'economia del paese; quindi, su quelle che sono le posizioni contributive ai fini dell'imposizione fiscale dei cittadini. L'eventuale mantenimento in vita di tale situazione di incertezza rappresenterebbe — questa sì — una violazione della Costituzione! Si tratta, pertanto, di questioni di merito che potranno essere valutate allorquando esamineremo l'articolato, ma che non possono trovare ingresso in questa sede (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Passiamo al voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri e Visco ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	326
Votanti	322
Astenuti	4
Maggioranza	162
Hanno votato <i>sì</i>	127
Hanno votato <i>no</i>	195

(La Camera respinge).

Riprendiamo la discussione iniziata nella seduta di ieri.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Bono.

NICOLA BONO, *Relatore*. Onorevole Presidente, interverrò in modo estremamente sintetico, anche perché in Commissione abbiamo più volte avuto modo di discutere la materia.

Nel corso del dibattito, l'onorevole Visco in particolare ha sollevato una serie di contestazioni nei confronti del provvedimento in esame, soprattutto con riferimento alla rivoluzione che effettua nel settore. Non si tratterebbe, invece, ad avviso del collega Visco, di un provvedimento rivoluzionario e non risolverebbe nessuno dei problemi per far fronte ai quali è stato varato; ma non è così.

Il decreto-legge che stiamo discutendo introduce tre istituti giuridici nuovi nel nostro ordinamento soprattutto, con il meccanismo dell'accertamento per adesione, tenta di portare a regime — e questo è un punto di divergenza con le posizioni dei colleghi progressisti — un istituto che previene le evasioni e non mira semplicemente alla loro repressione. Esso ci consente di prevedere,

per il futuro, la soppressione di una serie di controlli di natura cartolare che si sono dimostrati inutili e che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

Il percorso da seguire è certamente quello degli studi di settore. A questo proposito, occorre dire che in Commissione abbiamo preso atto con amarezza delle dichiarazioni del ministro, il quale ha affermato che al ministero non esistono studi di tal genere. Si sono sprecati anni, fiumi di inchiostro e grandi dichiarazioni di principio per poi non raggiungere l'obiettivo minimo della realizzazione di strumenti essenziali di conoscenza, necessari per la gestione di un'imposizione fiscale che sia rapportata alla realtà economica diffusa sul territorio. Se un limite è ravvisabile nel decreto-legge, è quello di non potere entrare subito a regime, avendo bisogno di mezzi e di strumenti per produrre i suoi effetti.

Sempre l'onorevole Visco critica l'estensione della normativa alle società. Occorrerebbe fare una precisazione. Il gruppo progressista si era fatto portatore in Commissione di una proposta di gran lunga più estensiva, ampia e totalizzante delle ipotesi di contribuzione avanzate dal Governo e da componenti della Commissione. Rispetto a quella posizione di apertura totale — quella, sì, alle grandi industrie, senza distinzione —, il gruppo progressista ha parametrato meglio la portata della sua proposta ed ha formalizzato un emendamento più restrittivo.

Ciò nonostante, il punto politico è rappresentato dal fatto che stiamo prevedendo uno strumento — l'accertamento per adesione — che va a regime e consente ai contribuenti di far riferimento — mediante un meccanismo di controllo rapportato a coefficienti ben stabiliti, a studi di settore e ad altri parametri già predisposti — alla definizione di un reddito imponibile al di sotto del quale non si dovrebbe poter scendere. Questo meccanismo, per come è concepito, non può essere assolutamente limitato ad alcune categorie di contribuenti. In realtà, la preoccupazione del collega Visco e del collega Garavini di eccessiva estensione della norma — con l'applicabilità alle grandi società — non ha ragione di esistere: dobbiamo dirlo

con chiarezza. Infatti, il concordato trova un limite superiore nella legge n. 516, nelle norme sulle sanzioni penali: non si può andare oltre quelle previsioni senza incorrere negli strali della legge, che non consente la chiusura di questo tipo di posizioni.

Quindi, in un'aula parlamentare non si può obiettivamente sostenere una tesi del genere, perché si dimostra o di non avere una visione complessiva dell'ordinamento giuridico nella materia oppure, come è nella realtà, di sospendere la valutazione sull'insieme del problema semplicemente a fini dialettici.

Nel corso del dibattito è stato detto che il decreto-legge rappresenterebbe una specie di *minimum tax*, perché ad essa è assimilabile. In realtà, il provvedimento introduce istituti che non hanno nulla a che vedere con la *minimum tax*, né con il condono fiscale. L'accertamento per adesione non può mai essere assimilato alla *minimum tax* perché, a differenza di quest'ultima, è un istituto giuridico facoltativo. Rispondo, con ciò, anche alle osservazioni avanzate impropriamente al decreto-legge n. 564 di accompagnamento della legge finanziaria, a proposito del quale è stato eccepito che l'accertamento per adesione si serve del meccanismo dei coefficienti automatici.

È facoltà del contribuente, dunque, non solo aderire alla proposta dell'ufficio, ma anche dimostrare il contrario. La *minimum tax* è una delle peggiori invenzioni in materia tributaria, una delle più perverse strumentazioni mai concepite da mente umana in ambito fiscale: ha avuto il plauso delle forze politiche che oggi contestano un'impostazione che lascia la libertà e la possibilità di definire percorsi accettabili e praticabili per il contribuente.

Altra contestazione mossa al testo riguarda l'istituto della conciliazione, che si teme possa rappresentare una sorta di regalo ai grandi contribuenti (lo hanno sostenuto sia Garavini sia Visco) non essendo previsto alcun tipo di limitazione. Mentre nell'articolo 1 sono stati introdotti una serie di «paletti» — per altro ritenuti insufficienti dall'opposizione —, nell'articolo 4 non sarebbero stati predisposti limiti di alcun tipo. Ma non è così. La conciliazione — come ha opportu-

namente sostenuto il collega Pace, che ringrazio per il suo compiuto intervento sull'intera problematica — trova un limite nelle prove certe individuabili all'interno della procedura di contenzioso, nel senso che essa avviene soltanto in assenza di prove certe. Si tratta delle situazioni per le quali una definizione transattiva può diventare lo strumento utile ed addirittura indispensabile per attuare un principio di compiuta giustizia tributaria. Come si può gestire un'ipotesi del genere — la mancanza, cioè, di prove certe — in un articolato normativo se non prevenendo l'istituto e poi lasciando il controllo all'autorità giudicante, cioè alle commissioni tributarie? La transazione, l'accordo tra fisco e contribuente passa comunque attraverso la valutazione, il filtro, il vaglio di legittimità del giudice tributario, terzo estraneo al rapporto, che imprime alla conciliazione stessa la giusta dimensione, che la riconduce ad un istituto che non può mai prestarsi, salvo distorsioni oggettive che possono avvenire in qualunque campo e che attengono alla sfera di responsabilità di coloro che commettono certi fatti, al sospetto di voler garantire chissà quali percorsi privilegiati.

Onorevoli colleghi, mi pare che quelle indicate siano le principali osservazioni mosse al decreto-legge in esame. Noi riteniamo che esso vada nella direzione del ristabilimento di un giusto rapporto tra fisco e contribuente, rapporto che soprattutto negli ultimi anni si è andato via via deteriorando. Si è voluto infatti «spremere» il contribuente sulla base della logica di uno Stato sempre più assetato di risorse finanziarie. Oggi, per la prima volta, introduciamo norme senza l'obiettivo prioritario di ripianare le finanze dello Stato; si intende, cioè in prima battuta, definire percorsi legislativi che consentano a regime una radicale riforma del sistema tributario nazionale ed un intervento assolutamente innovativo in uno dei settori più claudicanti del sistema stesso, quello dell'accertamento e del contenzioso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Stato per le finanze. Mi associo alla gran parte delle considerazioni svolte dal relatore; vorrei solo fare due puntualizzazioni.

Taluni rilievi non corrispondono ai voti espressi in Commissione. Ad esempio, sono state avanzate alcune velate critiche all'estensione del concordato alle persone giuridiche: in Commissione vi è stato un voto pressoché unanime in questa direzione. Non capisco perché, dunque, si critichi qualcosa su cui ci si è già pronunciati in quella sede.

È stato più volte detto che non si tratta di un'operazione senza limiti e che assolutamente non si parla di condono, ma di procedura concordataria, già presente in altri stati. Ci si è domandati, poi, se si tratti di una resa agli evasori fiscali. No, non è una resa, ma è un cambiamento di regime, di marcia, per poter eliminare il contenzioso già esistente ed essere in futuro più incisivi e non soltanto formali. È l'esatto contrario di una resa: è un cambio di marcia.

Consento in modo particolare con lo spirito costruttivo del collega Giovanni Pace, intervenuto nella discussione sulle linee generali; condivido in pieno le tesi che egli ha sostenuto sull'articolo 4 del decreto-legge, che peraltro sono le stesse argomentate dal relatore.

Mi auguro, concludendo, che l'Assemblea approvi al più presto il provvedimento, importantissimo per dare veramente una svolta al rapporto con il contribuente (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo al deputato segretario di dare lettura del parere della V Commissione.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge:

«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Visco 1.12 e 3.3, Colucci 12.1 e 12.2, Pace 13.1 e sugli articoli aggiuntivi Barra 3.02 e 3.04, Colucci 12.01, Zaccaro 12.02, Colucci 13.01, 13.02, 13.03,

13.04 e 13.05 in quanto suscettibili di recare maggiori oneri;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti nonché sul subemendamento 0.7.1.1 del Governo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti, il subemendamento e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti, il subemendamento e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A*).

Poiché il parere della Commissione bilancio è appena pervenuto, sospendo brevemente la seduta in considerazione dell'esigenza di valutarne i riflessi sull'ammissibilità degli emendamenti.

**La seduta, sospesa alle 11,15,
è ripresa alle 11,30.**

PRESIDENTE. Avverto che, come accertato in sede di esame preliminare del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, il provvedimento in esame concorre alla copertura della legge finanziaria per il 1995 ed al conseguimento degli obiettivi vincolanti relativi ai saldi. Sulla base delle determinazioni adottate in quella sede, come annunciato dal presidente della VI Commissione nel corso dell'esame referente, gli emendamenti al disegno di legge di conversione in esame sono stati sottoposti al vaglio di ammissibilità, oltre che sotto il profilo della stretta attinenza di materia ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, anche sotto quello della compensatività degli effetti finanziari da essi prodotti.

Pertanto, la Presidenza, analogamente alle pronunce già assunte nel corso dell'esame in sede referente, non ritiene ammissibili

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi. Prego il deputato segretario di dare lettura delle determinazioni della Presidenza.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge: La Presidenza non ritiene ammissibile l'emendamento Visco 3.3, poiché comporta minori entrate senza prevedere misure compensative e, valutato il parere della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo Barra 3.04.

La Presidenza non ritiene altresì ammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi non strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge n. 538 del 1994: Brunale 1.01 e Barra 1.02 sull'imposta sul gas metano; Barra 3.01 in materia di accertamenti e notifiche ai coniugi; Ballaman 3.03 sulle modalità di chiusura di partite IVA e conseguenti sanatorie; Barra 4.01 sulla sospensione nel procedimento tributario dell'esecuzione dell'atto impugnato; Molgora 6.1, 6.2 e 6.3 sulla soppressione di adempimenti formali; Barra 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.06 e 6.07 recanti una serie di sanatorie per versamenti omessi, ritardati od irregolari, per violazioni e inadempimenti e per tardiva presentazione di modelli; Colucci 7.01 che attribuisce particolare valenza alle funzioni espletate dal personale dell'amministrazione finanziaria e Paleari 10.01 sugli effetti dell'interpretazione delle disposizioni tributarie.

I seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, parimenti inammissibili, presentano al contempo profili di onerosità e di non stretta attinenza al contenuto del decreto-legge: Colucci 12.1, 12.2, 12.01, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04 e 13.05 ed il connesso emendamento 10.1; Zaccheo 12.02 e Pace 13.1 relativi ai vari aspetti giuridici ed economici dell'inquadramento di personale dell'amministrazione.

La Presidenza, infine, non ritiene ammissibile, in questa sede, l'esame dell'emendamento Muzio 1.11 e dell'articolo aggiuntivo Muzio 5.01 che, pur attinenti alla materia trattata, sopprimono due articoli del decreto-legge n. 564 del 1994, il cui disegno di legge di conversione n. 1371, è ancora in corso di esame presso la Camera.

ANGELO MUZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Signor Presidente, comprendiamo le ragioni dell'inammissibilità di alcuni emendamenti dichiarate dalla Presidenza; tuttavia vorremmo esprimere qualche considerazione che non è solo nostra. Ci troviamo di fronte ad un decreto-legge di cui è stata più volte riconosciuta la necessità e l'urgenza e che rientra nelle questioni legate alla legge finanziaria. Vorrei però segnalare alla Presidenza che siamo di fronte ad un provvedimento più volte reiterato. Siamo infatti di fronte ad un decreto-legge che interviene in materia di accertamento, di contenzioso e di potenziamento degli organici, e ad un successivo decreto che prevede, all'articolo 3, l'accertamento con adesione del contribuente in relazione agli anni pregressi. Non comprendiamo perchè, rispetto alle materie indicate, la discussione della Camera debba avvenire in due momenti diversi. Anche se la Commissione affronterà solo nei prossimi giorni le questioni poste dal citato decreto, riteniamo che su materie così complesse non si possa intervenire con provvedimenti diversi, ma occorra invece raccogliere l'istanza di unificazione della discussione e dei provvedimenti, così come è stato raccomandato da altri livelli istituzionali.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue osservazioni, ma ribadisce il giudizio di inammissibilità.

NICOLA BONO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, *Relatore*. Intervengo, Presidente, sulla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Barra 3.04. Non comprendo perchè la Commissione bilancio abbia espresso parere negativo su tale articolo aggiuntivo, così come sull'articolo aggiuntivo Barra 3.02, in quanto entrambi sono finalizzati ad un aumento e non ad una riduzione del gettito. L'eventuale rimborso previsto dall'articolo aggiuntivo Barra 3.04 riguarda somme in contestazione, iscritte a

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

ruolo e già pagate, che potrebbero non essere dovute al termine del contenzioso.

Uno dei capisaldi della normativa consiste nell'eliminare il contenzioso e nel portarlo a livelli fisiologici, ma anche nel raggiungimento dell'equità tributaria. Si tratta cioè di stabilire che tutti i contribuenti che si trovano in una determinata situazione nei rapporti col fisco abbiano la possibilità di risolvere le loro pendenze tributarie. In previsione della chiusura di tali pendenze, vi è la possibilità di effettuare il pagamento di una certa somma e, nell'ipotesi di iscrizione a ruolo dell'intera somma (che è disciplinata dall'attuale normativa, ma è oggetto di contestazione e di esame da parte delle commissioni tributarie; potrebbe anche darsi, quindi, che tutto si concluda con la piena ragione del contribuente, e quindi con il venir meno della posta), non si può non prevedere il rimborso della differenza tra l'importo necessario alla chiusura della pratica e quello versato obbligatoriamente per l'iscrizione a ruolo.

L'inammissibilità dei citati articoli aggiuntivi comporta una perdita di gettito per l'erario. Essi, inoltre, sono fondamentali nell'impalcatura del provvedimento e soprattutto si ispirano ad un principio di giustizia tributaria.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Purtroppo, la pur auspicabile velocità dei nostri lavori non ha permesso di definire esattamente la materia in questione. Gli articoli aggiuntivi Barra 3.02 e 3.04 riguardano ipotesi che hanno già determinato l'iscrizione a ruolo di determinate imposte, nel senso che al contribuente è già pervenuta la richiesta di pagamento, alla quale lo stesso non può sottrarsi, salvo poi presentare successivamente ricorso. Pertanto, l'ipotesi di stabilire le possibilità per il contribuente di sanare l'iscrizione al ruolo, pagando un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, non può che comportare una perdita di gettito per lo Stato. Il Gover-

no dunque non esclude che gli articoli aggiuntivi Barra 3.02 e 3.04 siano inammissibili. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Barra 3.04, il Governo aveva suggerito una riformulazione, con la quale si stabilisse che in nessun caso è ammessa l'ipotesi del rimborso. Non vi sarebbero stati in tal caso problemi di gettito e quindi di ammissibilità, dal punto di vista dal Governo.

NICOLA BONO, *Relatore*. Chiedo di parlare per una ulteriore precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, *Relatore*. Onorevole Asquini, desidero fornire un ulteriore chiarimento, giacché abbiamo a lungo discusso di ciò ma una buona volta dovremo comprenderci e far capire anche ai colleghi la questione. L'iscrizione a ruolo di una posta oggetto di contestazione non può costituire gettito. Non si può definire gettito un'imposta che si iscrive a ruolo senza la certezza del diritto a riscuoterla. È questo il punto politico e giuridico che solleviamo. Il rimborso di una posta non dovuta infatti a fronte di un credito mai vantato dal fisco.

Inoltre, signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Barra 3.02 non è stato dichiarato inammissibile; l'ho citato in relazione al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio per sottolineare che in questo caso tale Commissione non ha probabilmente soppesato fino in fondo la portata della norma. L'inammissibilità riguarda l'articolo aggiuntivo Barra 3.04; ma se è fondata su simili argomenti è oggettivamente infondata: sarebbe infatti aberrante che uno Stato di diritto ponesse sullo stesso piano iscrizioni a ruolo provvisorie, ritenendole gettito certo mentre in corso un giudizio.

PRESIDENTE. Confermo il giudizio di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Barra 3.04. L'articolo aggiuntivo Barra 3.02, invece, non è stato dichiarato inammissibile, la Commissione bilancio ha solo espresso parere contrario.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamen-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

to e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

NICOLA BONO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Visco 1.2 e raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.15 della Commissione. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Turci 1.3, 1.13 del Governo, Muzio 1.4 e 1.5, Turci 1.7, Muzio 1.6 e 1.8, Visco 1.9 e 1.14 del Governo. Sull'emendamento Visco 1.10 mi rimetto al parere del Governo. Sono contrario agli emendamenti Ballaman 1.1 e Visco 1.12, mentre accetto l'emendamento del Governo 1-bis.1. Con riferimento all'emendamento 1-bis.2 del Governo, la Commissione è dell'avviso che sarebbe più opportuno che al comma 2 dell'articolo 1-bis, dopo le parole: «su parametri oggettivi», fossero aggiunte le parole: «ovvero in mancanza di questi».

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Prego il relatore di formalizzare al più presto l'emendamento proposto.

NICOLA BONO, *Relatore*. Sta bene. Presento pertanto il seguente emendamento, di cui raccomando l'approvazione.

Al comma 2, dopo le parole: su parametri oggettivi inserire le seguenti: ovvero, in mancanza di questi.

1-bis.3 la Commissione

PRESIDENTE. Do atto della presentazione dell'emendamento 1-bis.3 della Commissione (vedi l'allegato A).

La prego di proseguire nell'espressione dei pareri, onorevole relatore.

NICOLA BONO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Barra 1-bis.01 e parere contrario sull'emendamento Turci 2.1. Sono favorevole all'emendamento Sigona 3.2 e invito l'onorevole Fontan a ritirare il proprio emendamento 3.1 perché

quanto egli propone è già contenuto nel testo dell'articolo 3 (diversamente il parere è contrario). Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 3.6 ed invito l'onorevole Castellazzi a ritirare il suo emendamento 3.4 (diversamente il parere è contrario), poiché il contenuto è previsto e formulato in maniera più corretta nel successivo emendamento Molgora 3.5 sul quale esprimo parere favorevole. Accetto inoltre l'emendamento 3.7 del Governo ed esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Barra 3.02.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Turci 4.1 e 4.2 del Governo, mentre accetto gli emendamenti 4.3 e 4.4 del Governo. Sono invece contrario all'emendamento Visco 5.1 e favorevole all'emendamento Colucci 7.1, come modificato dal subemendamento 0.7.1.1 del Governo, che dunque accetto.

Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Turci 7.2 e Muzio 7.3, nonché sull'emendamento Muzio 7.4 e sull'articolo aggiuntivo Colucci 7.02. Parere sempre contrario sugli identici emendamenti Turci 8.2 e Muzio 8.3, nonché sull'emendamento Colucci 8.1. Parere contrario sugli identici emendamenti Turci 9.1 e Muzio 9.2, nonché sugli emendamenti Muzio 9.3 e Molgora 9.4. Parere ancora contrario sugli identici emendamenti Turci 10.2 e Muzio 10.3, nonché sull'emendamento Muzio 10.4. Parere contrario sugli identici emendamenti Turci 11.1 e Muzio 11.2 nonché sugli emendamenti Muzio 12.3 e 13.2. Accetto l'emendamento 13.5 del Governo ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Visco 13.3 e 13.4 e Muzio 14.1.

Accetto infine l'emendamento 14.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento Visco 1.2 e accetta l'emendamento 1.15 della Commissione; è contrario all'emendamento Turci 1.3 e ritira il proprio emendamento 1.13. Per quanto riguarda gli emendamenti Muzio 1.4 e 1.5, c'è un invito al ritiro perché si era deciso di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

non trattare la materia oggetto di tali emendamenti in questa sede. Il Governo è altresì contrario agli emendamenti Turci 1.7 e Muzio 1.6. Il parere è contrario anche sugli emendamenti Muzio 1.8 e Visco 1.9.

Per quanto riguarda il suo emendamento 1.14, il Governo lo riformula, nel senso che le parole «di un terzo» vanno sostituite con le parole «di un quarto». Avremo comunque tempo di spiegare questa modifica al momento del voto dell'emendamento in questione. Il Governo, naturalmente, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento così riformulato.

Il parere è contrario sull'emendamento Visco 1.10. Per quanto riguarda l'emendamento Ballaman 1.1, il Governo si rimette all'Assemblea. Il parere è contrario sull'emendamento Visco 1.12.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1-bis.1. Ritiro invece l'emendamento 1-bis.2 del Governo ed accetta l'emendamento 1-bis.3 della Commissione, pocanzi presentato.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Barra 1-bis.01, ritengo che la sua sorte dipenda dall'emendamento del Governo 1.14, in quanto, qualora quest'ultimo venisse approvato, l'articolo aggiuntivo Barra 1-bis.01 sarebbe precluso. Ove l'emendamento 1.14 del Governo non venisse approvato, nell'emendamento sarebbe invece posto in votazione. Ove si realizzasse questa ipotesi, il Governo si rimetterebbe all'Assemblea. Comunque lo vedremo nel prosieguo dei lavori.

Il parere è contrario sull'emendamento Turci 2.1. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Sigona 3.2. Per quanto riguarda l'emendamento Fontan 3.1, il Governo invita il presentatore a ritirarlo.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.6. Si tratta di un problema di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento Castellazzi 3.4, il Governo invita i presentatori a ritirarlo per convergere sull'emendamento Molgora 3.5, su cui il Governo esprime parere favorevole.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.7.

Il parere è contrario sull'articolo aggiuntivo Barra 3.02, a meno che non si precisi che non verrà dato adito a rimborsi. Altrimenti riteniamo vi sia un problema di copertura finanziaria.

Il parere è contrario anche sull'emendamento Turci 4.1.

Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4. Il parere è contrario sull'emendamento Visco 5.1.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.7.1.1 all'emendamento Colucci 7.1. Richiamo al riguardo l'attenzione del relatore. L'emendamento Colucci 7.1, al quale il Governo ha presentato il subemendamento in questione, deve essere approvato per poter garantire maggiore trasparenza per quanto concerne il SIS. Pertanto, il Governo raccomanda — ripeto — l'approvazione del suo subemendamento 0.7.1.1 ed è favorevole all'emendamento Colucci 7.1, così modificato.

Il parere è contrario sugli identici emendamenti Turci 7.2 e Muzio 7.3, nonché sull'emendamento Muzio 7.4 e sull'articolo aggiuntivo Colucci 7.02. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti Turci 8.2 e Muzio 8.3, sull'emendamento Colucci 8.1, sugli identici emendamenti Turci 9.1 e Muzio 9.2 e sull'emendamento Muzio 9.3.

Per quanto riguarda l'emendamento Molgora 9.4, il Governo invita il presentatore a ritirarlo. Il parere è contrario sugli identici emendamenti Turci 10.2 e Muzio 10.3, sull'emendamento Muzio 10.4, sugli identici emendamenti Turci 11.1 e Muzio 11.2, nonché sugli emendamenti Muzio 12.3 e 13.2.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.5. Il parere è contrario sugli emendamenti Visco 13.3 e 13.4 e Muzio 14.1. Il Governo, infine, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa in ordine all'emendamento 1.14 del Governo, testé riformulato.

NICOLA BONO, Relatore. Presidente, ci riserviamo di valutare successivamente la

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

modifica apportata dal Governo al proprio emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	439
Votanti	434
Astenuti	5
Maggioranza	218
Hanno votato <i>si</i>	179
Hanno votato <i>no</i>	255

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Presidente, questo è un punto, come già segnalato nella discussione sulle linee generali, di notevole peso per l'assetto complessivo del provvedimento.

Con l'emendamento 1.15 della Commissione la maggioranza estende in generale alle persone giuridiche il meccanismo dell'accertamento con adesione. Esso dunque consente una chiara precisazione dei termini del confronto tra la maggioranza ed il nostro gruppo affinché sia chiaro quali sono le diverse filosofie che ci ispirano.

È stato detto in Commissione dal collega Bono che già il nostro emendamento non precludeva l'utilizzazione del concordato fiscale per le persone giuridiche. Ma noi includevamo nel nostro emendamento, che è stato appena respinto dall'Assemblea, la precisazione che il meccanismo si applica «per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento dei ricavi, compensi e corrispettivi,

visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente».

Il testo della maggioranza, se letto insieme agli altri emendamenti approvati in Commissione che costituiscono il testo base al nostro esame questa mattina, comporta una estensione assai più ampia di quella da noi proposta.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE.**

LANFRANCO TURCI. È vero che il testo della maggioranza pone nel comma 2 dell'articolo 1 il limite che la definizione con il concordato è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge n. 429 (la cosiddetta legge sulle «manette agli evasori»). Ma è altresì vero, colleghi, che gli altri emendamenti approvati in Commissione all'articolo 1, e che costituiscono — lo ripeto — il testo base che stiamo esaminando, prevedono, al comma 5, che l'accertamento definito con adesione non sia soggetto ad impugnazione, non sia integrabile o modificabile dall'ufficio e che non rilevi ai fini penali.

Successivamente è stato approvato il famoso — perché ha avuto un'eco di stampa notevole — comma 7-bis, in cui si dice: «I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili». La morale che evinciamo dal testo consiste in una sorta di messaggio ideologico inviato ai soggetti interessati, che vengono invitati a pagare il prezzo di questo maledetto concordato, per poco che sia, in modo da chiudere la partita dopo di che chi si è visto si è visto.

In altri termini, a nostro avviso questo provvedimento invia un messaggio di lassismo fiscale assai pericoloso, e ciò proprio nel momento in cui con la finanziaria su altri versanti, come su quello delle pensioni, si chiedono sacrifici gravissimi ai cittadini. Abbiamo d'altronde già potuto valutare l'entità della reazione contro la finanziaria, di gran

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

parte dell'opinione pubblica e delle forze sociali interessate.

Non c'è da stupirsi se, con provvedimenti del genere e soprattutto con il messaggio politico che essi inviano al paese, riscontriamo nel corso dell'anno un calo di gettito fiscale: il messaggio che si manda ai contribuenti è che l'infedeltà fiscale paga. Ecco il punto di differenza tra la nostra proposta e quella della maggioranza e le ragioni del nostro voto contrario sull'emendamento 1.15 della Commissione (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavini. Ne ha facoltà.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi dato che si tratta di una materia tecnicamente complessa, credo che i colleghi della Camera farebbero bene in questo caso a leggere i testi.

Siamo partiti da un decreto-legge che imponeva l'accertamento per adesione dei contribuenti alle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa e di lavoro autonomo. Si trattava, cioè, di una misura rivolta ad una platea in un certo senso circoscritta e ben definita di contribuenti. Adesso si propone puramente e semplicemente, ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, che la rettifica delle dichiarazioni può essere realizzata attraverso la formula dell'accertamento con adesione del contribuente, il che significa che tale disposizione si applica all'universo mondo, a tutto il settore delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tratta quindi di un mutamento marginale del decreto-legge da cui siamo partiti, bensì di un cambiamento fondamentale.

Sollevo questo problema in punto di merito e non ripeto le ragioni addotte dall'onorevole Turci che condivido ma anche in punto di metodo perché voi avete adottato un decreto-legge in materia fiscale invocando ragioni di urgenza e di necessità che avete convalidato con un voto della maggioranza alla Camera. Nel corso dei lavori in Commissione, come si può ben vedere, il

testo del decreto-legge è stato però radicalmente cambiato dalla maggioranza e dal Governo. Ora, in Assemblea al decreto-legge radicalmente cambiato dalla maggioranza e dal Governo in Commissione si sovrappongono ulteriori radicali cambiamenti. È possibile che l'esecutivo voglia governare così? È possibile adottare decreti-legge che sono immediatamente attuativi e che venono cambiati nella loro sostanza, non su aspetti marginali, non per intervento delle opposizioni, di cui si respingono le proposte, ma del Governo e della maggioranza pentiti delle misure che hanno preso invocando l'urgenza e la necessità?

È una questione di grandissima portata che la Camera deve valutare in tutto il suo significato. Che valore ha adottare provvedimenti di urgenza sapendo che sono immediatamente validi, ma immediatamente invalidati dallo stesso Governo e dalla stessa maggioranza su aspetti di fondamentale importanza come questo che attiene all'ampiezza stessa del riferimento delle disposizioni?

Quindi il nostro voto contrario sull'emendamento 1.15 della Commissione ha anche un significato più generale sul quale richiamo l'attenzione della Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

NICOLA BONO, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, Relatore. Signor Presidente, la tentazione di ideologizzare per forza qualunque tipo di ragionamento è probabilmente alla base delle argomentazioni adottate a sostegno del voto contrario sull'emendamento 1.15 della Commissione. Devo dissentire da quanto sostenuto dai colleghi Turci e Garavini perché non si tratta di un'estensione a tutti i soggetti e soprattutto ai grandi contribuenti. Si tratta semplicemente di una norma di correttezza tributaria! È infatti inconcepibile prevedere, da una parte, l'introduzione di un istituto giuridico nuovo come il concordato per adesione e, dall'altra, escludere, per legge che possa

produrre effetti per alcuni soggetti di imposta.

In che cosa consiste, tra l'altro, la differenza tra le posizioni dei colleghi dell'opposizione e di quelli della maggioranza? Come ricordava poc'anzi l'onorevole Turci, i colleghi dell'opposizione avevano presentato in Commissione un emendamento che coinvolgeva veramente «uomini e cose», rivolgendosi a tutta la platea possibile di contribuenti. Il Governo si attestava, invece, su di una posizione di carattere più restrittivo, avendo individuato un percorso valido soltanto per le persone fisiche e le società di persone.

La Commissione rivendica la sovranità del Parlamento nell'esprimere valutazioni sulle scelte del Governo; pertanto, a mio avviso, non è motivo di scandalo, onorevole Garavini, il fatto che l'esecutivo predisponga un decreto-legge. Tra l'altro, lei sa perfettamente, avendo seguito i lavori della Commissione, che l'articolo 1 — inserito in un decreto-legge che ha una propria valenza, poiché contiene anche norme di carattere immediato — ha bisogno di almeno due anni per entrare a regime, perché sono necessari gli studi di settore. Il fatto, quindi, che lo si voglia modificare — anzi, perfezionare — va, a mio avviso, nella giusta direzione.

La Commissione, come dicevo, ha individuato un percorso corretto e mediano tra la posizione favorevole ad un'estensione più generalizzata e la previsione più contenuta del Governo; ed ha individuato nell'estensione ai contribuenti soggetti al pagamento dell'IRPEG il diritto a poter accedere al concordato per adesione.

Perché si tratta di una proposta mediana? Perché, al di là del fatto se la norma preveda l'estensione di tale normativa a tutti i contribuenti, vi è da considerare il limite previsto dalla legge n. 516, secondo il quale questa disposizione non potrebbe essere mai applicata nel caso di evasioni consistenti. Essendo stato, infatti, fissato il principio che comunque non opera l'accertamento per adesione sia per il caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi sia per quello in cui si rischiasse di far scattare le previsioni di carattere penale contenute nella legge «manette agli evasori», la dispo-

ne in oggetto risulta automaticamente limitata nella propria portata.

Si tratta, quindi, di una norma che si pone in termini corretti proprio per il raggiungimento di quegli obiettivi che — a parole — l'opposizione ha indicato. Sottolineo, infatti, che l'emendamento Visco 1.2 — opportunamente respinto dall'Assemblea poneva il principio dell'estensione alle società, fissando nello stesso tempo dei paletti che erano quanto meno opinabili sotto il profilo interpretativo e di gestione. Tale emendamento prevedeva, infatti, che la norma dell'accertamento per adesione fosse limitata alle «attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento dei ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente». Mi pare evidente che, mentre con le parole «indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile» si estende l'applicazione dell'istituto alle società, dall'altro lato la si limita ai settori...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di avviarsi alla conclusione.

NICOLA BONO, *Relatore*. Concludo rapidamente, Presidente, ma alcune cose vanno dette!

PRESIDENTE. Ma anche il regolamento va rispettato!

NICOLA BONO, *Relatore*. Nessuno afferma il contrario; non mi permetterei mai!

Come dicevo, dall'altro lato si cerca di limitare l'accesso a questo istituto, ricorrendo a talune affermazioni di principio che mal si adattano ad una norma di legge che poi deve essere letta ed applicata dagli operatori.

Vorrei fare un'ultima telegrafica considerazione. Non è vero che con l'emendamento che consente al contribuente di accedere all'accertamento per adesione e, quindi, di non conservare più i registri, si intende dare spazio a chissà quali illegali o illegittime ipotesi.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

La verità è un'altra: quella norma stabilisce che non si conservano le scritture ai fini fiscali ma tutti sanno che le società sono obbligate a conservarle ai fini civili; dal punto di vista civilistico resta quindi fermo l'obbligo del mantenimento e della conservazione delle scritture, mentre è corretto prevedere per i piccoli contribuenti — per i soggetti rispetto ai quali non è ravvisabile il rischio sociale di evasione e che comunque sono parametrati al di sotto della soglia prevista dalla legge n. 516 del 1982 — la possibilità di evitare di conservare una sorta di archivio di Stato. Esistono infatti contribuenti costretti a conservare per 10 anni le scritture, mentre non vi sarebbe motivo — qualora avessero effettuato l'accertamento con adesione ed avessero chiuso ogni questione in merito all'IRPEF e all'IVA — di mantenere simili archivi pletorici, a meno che non vi fossero obbligati da altra norma.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei brevemente ricordare che il primo comma dell'articolo 1, nel testo di cui all'emendamento 1.15 della Commissione, rispecchia, anche se non esattamente, le proposte delle opposizioni ed è molto più restrittivo della formulazione che queste ultime avevano presentato in Commissione finanze. Inoltre, il testo dell'emendamento 1-bis.1 del Governo — che esamineremo successivamente — è stato votato pressoché all'unanimità. Riteniamo pertanto che molte critiche non siano condivisibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Vorrei anzitutto rettificare quanto detto dall'onorevole Asquini: quando ha parlato delle opposizioni si riferiva al PDS ed all'emendamento presentato dal gruppo progressisti-federativo, apprezzabile per altri versi ma da noi non condiviso in alcune parti.

Quanto al problema per le persone giuridiche, se si creasse un sistema in base al quale si dà vita ad un rapporto diretto tra funzionari e soggetto singolo — per cui si verifica l'accertamento e si decide se concordare o meno — converrei anch'io che la distinzione tra persone fisiche e giuridiche non avrebbe senso.

Ma in questo caso noi stiamo creando un sistema di tipo catastale — lo dico per i tanti che com'è ovvio non hanno tempo di leggere tutto il testo — per cui il ministro stabilirà i coefficienti con riferimento ai quali, per determinate attività, si potrà pervenire ad un accertamento. Il risultato sarà che le persone giuridiche — soprattutto le società di capitali — che sono tenute alle scritture contabili, o avranno un bilancio del tutto difforme dai coefficienti di catastalizzazione oppure adegueranno progressivamente i bilanci stessi e li renderanno conformi a tali coefficienti. Allora delle due l'una: o si assimilano le persone giuridiche alle persone fisiche, istituendo i rapporti e le indagini caso per caso, oppure si sceglie un sistema paracatastale, che viene individuato dal comma 6 dell'articolo 1 e del quale si è parlato in discussione generale, che rappresenta un inesorabile incentivo per le società di capitali a modificare i bilanci in modo che siano conformi ai coefficienti.

Per tali motivi siamo sempre stati contrari — a differenza di quanto affermato dal sottosegretario Asquini — all'estensione della norma alle persone giuridiche, mentre concordavamo con il testo originario del Governo, che faceva riferimento alle persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo anche in forma associata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.15 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	387
Votanti	383
Astenuti	4
Maggioranza	192
Hanno votato <i>si</i>	226
Hanno votato <i>no</i>	157

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turci 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Il parere contrario della maggioranza della Commissione su questo emendamento, che invece raccomando ai colleghi di approvare e con cui si precisa che non si può procedere all'accertamento quando gli uffici siano in possesso di notizie per le quali si configuri l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o quando comunque risulti che per i medesimi reati sia stato presentato rapporto alla Guardia di finanza, conferma l'interpretazione critica da noi data precedentemente sul testo.

In altri termini, non vi è alcun elemento di cesura fra l'attività di accertamento con adesione ed i possibili riflessi penali, nonostante l'interpretazione sostenuta precedentemente dal collega Bono. Ribadisco, quindi, il nostro giudizio negativo suffragato proprio dalla ripulsa di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turci 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	387
Votanti	383
Astenuti	4
Maggioranza	192
Hanno votato <i>si</i>	149
Hanno votato <i>no</i>	234

(La Camera respinge).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Muzio 1.4 se intendano aderire all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo.

ANGELO MUZIO. No, signor Presidente: mantengo l'emendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Comprendiamo le motivazioni che spingono la maggioranza ed il Governo a consigliarci il ritiro dell'emendamento, ma vogliamo evidenziare che ormai da anni si disattende nella sostanza l'applicazione delle norme che la commissione dei Trenta aveva elaborato per delimitare il campo dell'intervento del dispositivo oggi al nostro esame.

Qui non si tratta di coagulare nuove o vecchie corporazioni, ma di definire una volta per tutte quale possa essere l'ambito nel quale, al di là della persona di fiducia, altri soggetti possano rappresentare gli interessi del contribuente. È una materia delicata che riteniamo il Parlamento abbia già sufficientemente affrontato, mentre si continua a rinviare al 1995 misure che dovevano essere invece introdotte nell'anno in corso. Crediamo che la risposta contenuta nel nostro emendamento costituisca una soluzione opportuna ed offra la garanzia di una maggiore certezza delle norme che ci si accinge ad approvare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Muzio 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	388
Votanti	380
Astenuti	8
Maggioranza	191
Hanno votato <i>si</i>	132
Hanno votato <i>no</i>	248

(La Camera respinge).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

I presentatori dell'emendamento Muzio 1.5 accettano l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo?

ANGELO MUZIO. No, signor Presidente, manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Muzio 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	396
Votanti	390
Astenuti	6
Maggioranza	196
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	363

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turci 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Vorrei far notare ai colleghi che in questo emendamento compare un'affermazione contenuta anche in successive proposte di modifica. Si prospetta che l'accertamento definito con adesione non rilevi ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il servizio sanitario nazionale.

In altri termini, riteniamo che, una volta convenuto sull'accertamento, gli effetti non possano non ricadere anche sui contributi previdenziali e sanitari. Ci pare un fatto di equità, che corrisponde all'esigenza di comune partecipazione al finanziamento dello Stato sociale, una delle questioni più «calde» della legge finanziaria.

Richiamo infine l'attenzione sull'ultima parte del mio emendamento 1.7, in cui è previsto che le pene pecuniarie conseguenti all'infedeltà delle dichiarazioni presentate

siano ridotte alla metà del minimo, con riferimento alla normativa precedente. Voglio ricordare che ci si aggancia all'emendamento 1.14 del Governo, al quale il sottosegretario Asquini ha presentato un'ulteriore modifica (da un terzo ad un quarto): proponiamo la metà del minimo perché al di sotto di questa soglia si scardinerebbe totalmente il sistema sanzionatorio. Si finirebbe per svilire il significato della dichiarazione dei redditi; a quel punto, non vi sarebbe più alcun incoraggiamento ad un minimo rispetto della fedeltà fiscale.

NICOLA BONO, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, *Relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento Turci 1.7, che va nella direzione opposta rispetto alla finalità che si pongono Governo e maggioranza.

Quando abbiamo trattato la materia in Commissione, abbiamo deciso di stabilire che l'accertamento per adesione non operi ai fini del Servizio sanitario nazionale, proprio perché volevamo raggiungere un certo obiettivo. Per quanto riguarda i fini previdenziali, non vi è bisogno di una specifica previsione: è chiaro che il maggior reddito derivato per adesione non può non operare, appunto, ai fini previdenziali. Dipende dal modo in cui si applicano le norme previdenziali. Semmai, il problema che rende impraticabile l'emendamento in esame è relativo al fatto che si prevede l'integrabilità, la modificabilità per fatti sopravvenuti entro i cinque anni successivi. È come se stabilissimo che nella nostra Repubblica non debba mai esservi certezza del diritto. Un cittadino si reca all'ufficio delle imposte, chiude il contenzioso relativo ad uno o più anni con l'accertamento per adesione e per i cinque anni successivi è sottoposto alla spada di Damocle di un'eventuale ulteriore variazione dell'accertamento stesso per fatti sopravvenuti. Obiettivamente si va contro la filosofia del provvedimento, che invece punta ad una definizione delle pendenze nella maniera più chiara, intelligibile — e soprattutto certa — possibile.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Non concordo con la prima parte dell'emendamento Turci 1.7, sul fatto, cioè, che un accordo in sede fiscale debba essere esteso a settori diversi. Vi sono altri interlocutori, altri funzionari, altri tipi di rapporto; le dichiarazioni sul reddito percepito niente hanno a che fare con i rapporti di lavoro, e con le evasioni contributive. Si tratta di settori autonomi; in questo sono d'accordo con il relatore, così come concordo con lui sul fatto che non è possibile un'ulteriore revisione entro il quinto anno; non vi sarebbe la benché minima certezza.

Concordo, invece con l'ultimo periodo dell'emendamento Turci 1.7, in cui si prospetta che le pene pecuniarie siano ridotte alla metà del minimo. Presidente, chiedo se sia possibile la votazione per parti separate, nel senso di votare dapprima i primi due periodi, sino alle parole: «la dichiarazione», indi la restante parte. In questo caso, voteremmo contro la prima parte dell'emendamento Turci 1.7 e a favore della restante parte. Altrimenti avremmo difficoltà nel voto, perché si tratta di valutazioni del tutto diverse; in realtà, in un solo emendamento sono ricomprese tre norme.

PRESIDENTE. Si tratterebbe, dunque, di votare dapprima i primi due periodi dell'emendamento, fino alle parole «la dichiarazione» e successivamente la restante parte. Effettivamente si tratta di argomenti autonomi.

NICOLA BONO, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, Relatore. Pongo una questione di tipo procedurale. Nel caso in cui venisse accolta la proposta del collega Pinza, l'Assemblea, votando la seconda parte dell'emendamento Turci 1.7, si esprimerebbe in merito alle sanzioni prima di giungere all'esame degli emendamenti che riguardano tale argomento. A mio avviso, dunque,

la votazione per parti separate dell'emendamento Turci 1.7 potrebbe precludere altri emendamenti vertenti sulla stessa materia.

PRESIDENTE. Per conciliare le diverse esigenze, se i presentatori dell'emendamento Turci 1.7 concordano, potrebbe essere posta immediatamente in votazione soltanto la prima parte dell'emendamento, con esclusione dell'ultimo periodo (dalle parole «Le pene pecuniarie» fino alla fine) spostando la deliberazione su quest'ultima parte dell'emendamento al momento in cui si affronterà la materia concernente le sanzioni.

Si potrebbe, ripeto, procedere alla votazione della prima parte dell'emendamento Turci 1.7, mentre il contenuto della seconda parte dell'emendamento potrebbe essere oggetto di deliberazione allorché si affronterà la materia relativa alle sanzioni.

Chiedo al relatore se sia d'accordo.

NICOLA BONO, Relatore. No, signor Presidente, non sono d'accordo.

LANFRANCO TURCI. Chiedo di parlare sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Signor Presidente potremmo riformulare la seconda parte del nostro emendamento ed esaminarla quando esamineremo l'emendamento 1.14 del Governo. L'ultimo periodo del mio emendamento 1.7, riguardando la stessa materia, potrebbe essere presentata come subemendamento all'emendamento 1.14 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non è d'accordo; a parte che è decorso il termine per la presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE. A questo punto possiamo procedere alla votazione per parti separate dell'intero emendamento Turci 1.7.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Turci 1.7 fino alle parole: «la dichiarazione», non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	395
Votanti	391
Astenuti	4
Maggioranza	196
Hanno votato sì	146
Hanno votato no	245

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Turci 1.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	396
Votanti	392
Astenuti	4
Maggioranza	197
Hanno votato sì	160
Hanno votato no	232

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Muzio 1.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muzio. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Credo si stiano ripetendo gli errori che si sono già compiuti a proposito del primo decreto Tremonti sull'imposta sostitutiva, nel momento in cui parliamo di versamenti previdenziali al servizio sanitario nazionale.

Altri colleghi lo hanno evidenziato nelle pregiudiziali di costituzionalità illustrate questa mattina; gli onorevoli Soda e Grimaldi hanno posto l'attenzione anche su un

problema di uguaglianza tra i diversi trattamenti all'interno di queste procedure.

Siamo di fronte ad un decreto-legge che, con motivazioni di necessità e di urgenza, risolve il problema dell'accesso alle forme concordatarie e, nello stesso tempo, pone in essere all'interno della norma un successivo altro concordato. Di fatto, vengono annullate le potenzialità relative al settore previdenziale e in materia sanitaria attraverso un altro condono: in questo modo, si fa entrare dalla finestra il condono previdenziale per il servizio sanitario nazionale, che è materia diversa e che dovrebbe essere trattata in altro modo nella legge finanziaria.

Al contrario, al condono in materia fiscale si aggiunge il condono in materia previdenziale, in un momento in cui, con la legge finanziaria, si pensa ad una manovra economica che non è in grado di fornire una risposta reale ai pensionati e sulla previdenza in generale, di fronte ad un'evasione contributiva pari a 40 mila miliardi.

Dunque, da una parte si tagliano i trattamenti previdenziali e dall'altra si condona, con riferimento alle questioni del fisco, ciò che spetterebbe in termini previdenziali.

Abbiamo accentrato l'attenzione sul carattere non sanzionatorio della norma nei confronti del contribuente: abbiamo cioè avanzato una proposta che punta più a tutelare gli interessi riguardanti la previdenza e il Servizio sanitario nazionale che alle sanzioni, ponendo un problema di rateizzazione di quanto dovuto. Si tratta, quindi, di una questione politica e della necessità di arrivare ad una semplificazione del trattamento.

Per questi motivi chiediamo, sia nella discussione in aula sia per i riflessi che essa avrà all'esterno in materia previdenziale, un'attenzione particolare sull'emendamento che proponiamo.

LANFRANCO TURCI. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Signor Presidente, vorrei proporre la votazione per parti separate dell'emendamento Muzio 1.6, nel senso

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

di votare dapprima il testo fino alle parole «entro sei mesi», e successivamente la restante parte, che recita: «Non si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione». Infatti, avendo appena votato il mio emendamento 1.7, che proponeva la riduzione delle pene pecuniarie, conseguenti all'infedeltà delle dichiarazioni presentate, alla metà del minimo, non si può ora votare un emendamento che non prevede sanzioni amministrative per infedele dichiarazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo parere sulla proposta di votazione per parti separate dell'emendamento Muzio 1.6?

NICOLA BONO, Relatore. Non vi sono preclusioni, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Muzio 1.6, fino alle parole: «sei mesi», non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	335
Votanti	332
Astenuti	3
Maggioranza	167
Hanno votato sì	115
Hanno votato no	217

(La Camera respinge).

Passiamo ora alla votazione della restante parte dell'emendamento Muzio 1.6.

ANGELO MUZIO. La ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Muzio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Muzio 1.8.

ANGELO MUZIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Muzio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.9. chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Intervengo ancora una volta, Presidente, per richiamare l'attenzione dell'Assemblea e soprattutto del relatore. Poichè quest'ultimo, per un argomento analogo affrontato dal mio precedente emendamento 1.7, ha affermato che l'esito dell'accertamento rileva almeno ai fini previdenziali, lo invito a valutare attentamente il significato di una eventuale reiezione dell'emendamento Visco 1.9. Di fronte ad un voto negativo dell'Assemblea su un emendamento diretto ad affermare esplicitamente la rilevanza ai fini previdenziali e sanitari del risultato dell'accertamento, non riesco a capire come si possa sostenere che la normativa prescrive che l'eventuale maggior reddito accertato abbia rilevanza ai fini previdenziali. Mi sembra che, pur se in buona fede, vi sia una contraddizione enorme; e non voglio sospettare altro!

NICOLA BONO, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, Relatore. Signor Presidente, anzitutto credo che l'emendamento Visco 1.9 sia precluso dalla reiezione dell'emendamento Turci 1.7; altrimenti, l'Assemblea si troverebbe a votare due volte sullo stesso argomento. Inoltre, il ragionamento svolto dal collega Turci mi costringe ad un'ennesima precisazione, proprio perchè, ripeto, siamo chiamati a votare nuovamente sullo stesso argomento.

La Commissione ha scelto di intervenire ai fini della chiarezza della norma, in modo da consentire al contribuente di conoscere immediatamente il costo di un accertamento per adesione, tutto compreso e senza avere la sorpresa di scoprire, ogni quindici giorni, di dover pagare qualcos'altro. Ecco perchè abbiamo ridotto la base imponibile stabilendo che il calcolo sia effettuato sul-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

l'imposta e non sugli oneri accessori; ed ecco perchè abbiamo altresì stabilito la non applicabilità ai contributi per il servizio sanitario nazionale. È una scelta politica.

Quello previdenziale è un problema diverso, perchè sappiamo che gli oneri previdenziali vengono comunque parametrati sul reddito; quindi, il maggior reddito derivante da accertamento non può non costituire base imponibile ai fini degli accertamenti previdenziali. Poichè tutto ciò è già contenuto nella normativa, volerlo stabilire a tutti i costi è pleonastico e significa che, pur essendo certe cose già stabilite nell'ordinamento, le si vogliono ripetere per forza.

Insisto sull'opportunità di dichiarare precluso l'emendamento Visco 1.9, anche se non mi permetterei mai di fare mestiere altrui. Nel merito, comunque, l'emendamento in questione deve essere senz'altro respinto, non perchè si voglia raggiungere l'obiettivo di non far pagare i contributi previdenziali ai contribuenti che compiono l'accertamento per adesione, ma perchè la materia è disciplinata da altre norme e non è necessario richiamarla, neppure in termini di riferimento generico, nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Le devo una spiegazione, onorevole relatore. Con la collaborazione degli uffici, la Presidenza ha approfondito il problema delle preclusioni. Si è constatato che, secondo i precedenti, quando da una questione di carattere generale viene espunta una questione particolare, dotata di una propria autonomia, non si fa luogo a preclusione. L'emendamento Visco 1.9 riguarda appunto una questione di carattere settoriale e particolare e dunque ha un contenuto più specifico rispetto all'emendamento Turci 1.7, e pertanto non è precluso dalla reiezione di quest'ultimo.

Il problema, come vede, non ci era sfuggito!

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	351
Astenuti	4
Maggioranza	176
Hanno votato sì	125
Hanno votato no	226

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14 del Governo.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nel corso del dibattito in Commissione è stato approvato un emendamento che ha modificato la previsione iniziale contenuta nel decreto-legge per l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo, ed ha ridotto al venti per cento la soprattassa, senza però precisare a quale titolo (viene infatti da pensare ad un collegamento con una successiva proposta di modifica avanzata dall'onorevole Barra, volta ad eliminare tutte le altre sanzioni).

Il Governo invita caldamente l'Assemblea ad approvare il suo emendamento 1.14. Se ciò non avvenisse, infatti, si smantellerebbe l'intero impianto sanzionatorio a fini fiscali. Ed a noi sembra corretto proporre un concordato, non smantellare l'impianto sanzionatorio. Non si può pensare di inserire la previsione del 20, 25 o 30 per cento solo per problemi di chiarezza. Anzi, per motivi di chiarezza e di giustizia va mantenuto l'impianto sanzionatorio. Che poi, in sede di concordato, si decida di ridurre tale sanzione è un fatto, ma pensare di sopprimere le sanzioni è assolutamente inaccettabile.

Il Governo raccomanda dunque l'approvazione del suo emendamento 1.14 e ricorda che si pone a tale proposito anche un problema non indifferente di gettito. In un momento come questo, di fronte ai pesanti tagli previsti, ritengo che non possiamo per-

metterci di perdere ulteriore gettito; quando, oltre tutto, già ci troviamo di fronte ad uno sconto rispetto all'iniziale ipotesi sanzionatoria. Non possiamo dunque accettare la modifica proposta dalla Commissione.

Mi auguro che l'Assemblea colga fino in fondo il significato tanto economico quanto, soprattutto, politico, della necessità, di mantenere un impianto sanzionatorio. Il Governo non ha nulla in contrario a rivedere le sanzioni e lo stesso impianto sanzionatorio generale, ma è assolutamente contrario a sopprimerlo con un emendamento. È dunque necessario ripristinare la correttezza e la completezza del sistema in vigore sia pure ridotto alla previsione di un quarto, che è comunque in una certa misura conveniente per il contribuente. Non si può stabilire una quota inferiore a questa per motivi sia economici sia politici; si operano infatti i tagli, ma si deve anche recuperare denaro.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo aveva riformulato il suo emendamento 1.14 nel senso di prevedere che le sanzioni amministrative siano applicate nella misura di un quarto (anziché un terzo) del minimo.

Ricordo altresì che il relatore si era riservato di compiere una valutazione su tale riformulazione.

NICOLA BONO, Relatore. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, Relatore. Onorevole Asquini in Commissione non mi era parso che vi fossero su tale questione così marcate diversità di vedute con il Governo. Il ministro aveva infatti sollevato una serie di questioni e non mi era parso particolarmente attaccato alla sua impostazione. Il Governo difende ora l'emendamento perché sostiene che altrimenti verrebbe smantellata l'intera impalcatura sanzionatoria. In effetti, la finalità che finora si è posta la Commissione è di rendere chiara, leggibile e comprensibile l'impalcatura delle norme legate all'accertamento per adesione. Per chiarire meglio ai colleghi, faccio presente che stiamo parlando di una differenza sotto il profilo dei costi

per il contribuente dell'ordine del cinque per cento. Il ragionamento dell'onorevole sottosegretario può essere ribaltato dall'esplicita volontà della Commissione di elevare la soprattassa dal 20 al 25 per cento ...

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. No, no ...

NICOLA BONO, Relatore. So perfettamente come la pensa, onorevole sottosegretario, ma mi faccia concludere. Il punto politico è che abbiamo individuato un modo per risolvere correttamente la vicenda degli istituti pattizi, ossia il concordato per adesione e la conciliazione.

Sono questi i capisaldi sui quali si fonda il decreto-legge in esame; per essi è stato individuato come unico percorso possibile quello della soprattassa. Poiché con la sua elevazione dal 20 al 25 per cento (lo dico ai colleghi dell'opposizione) l'onere a carico del contribuente rimane immutato, preferirei la formulazione originaria dell'emendamento 1.14 del Governo. Sulla base delle argomentazioni qui svolte, ritengo si possa raggiungere un'intesa per aumentare la percentuale della soprattassa dal 20 al 25 per cento. Le chiedo pertanto, signor Presidente, di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire la ricerca di un'intesa con il Governo e con le altre forze politiche.

PRESIDENTE. Prima occorre terminare la fase delle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor sottosegretario, i deputati del gruppo del partito popolare italiano accolgono la sua proposta, anche se preferivano la prima stesura dell'emendamento del Governo. Non si tratta di un problema di percentuali ma, come lei giustamente ha osservato, di decidere se mantenere o meno l'impianto sanzionatorio. In questo caso si tratta di un contribuente che aderisce ad un accertamento, che dà atto che è stato effettuato e che originariamente le sue dichiarazioni non erano esatte, per cui è giusto che la sanzione venga attenuata. Si parla di una frazione del minimo (da un

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

terzo la sanzione è stata ridotta ad un quarto), ma non è un problema di percentuali anche se riguarda fatti in violazione di una norma. Il sottosegretario ha posto un principio, se cioè in questo caso la sanzione debba essere eliminata. Sono convinto anch'io che essa debba essere ridotta, ma certamente non soppressa. I deputati del gruppo del partito popolare italiano, voteranno dunque a favore dell'emendamento 1.14 del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, insiste nella sua richiesta di sospendere la seduta al fine di raggiungere un accordo con il Governo?

NICOLA BONO, Relatore. Penso che sia opportuno.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo insiste sul mantenimento dell'impianto sanzionatorio della norma, che non può essere assolutamente soppresso.

PAOLO AGOSTINACCHIO, Presidente della VI Commissione. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO AGOSTINACCHIO, Presidente della VI Commissione. Il problema credo si ponga nei termini seguenti: non vi è un'utilità oggettivamente definibile nel caso specifico; vi è soltanto qualche perplessità in ordine (mi scusi il bisticcio di parole, signor Presidente) all'ordine dei lavori, come si sono svolti fino ad un momento prima dell'inizio della discussione in aula. Ciò ha determinato in alcuni componenti del Comitato dei nove e della Commissione l'esigenza di una maggiore comprensione, anche ai fini di una valutazione serena e meditata sul provvedimento. Mi associo, dunque, alla

richiesta di sospensione della seduta al fine di meglio esaminare il problema.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,45 è ripresa alle 13,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Onorevole sottosegretario, la prego di prendere posto al banco del Governo. Siamo in ritardo di dieci minuti.

Onorevole presidente della Commissione, poiché non vedo ancora il relatore al banco della Commissione, vuol prendere lei la parola per dare lumi all'Assemblea?

PAOLO AGOSTINACCHIO, Presidente della VI Commissione. Presidente, io sono disponibile ad interloquire. Credo che il problema sia in via di soluzione. L'argomento era del resto di notevole importanza, tant'è che ella ha ritenuto di sospendere la seduta. Dovrebbe ora consentirci di superare qualche residua perplessità marginale.

PRESIDENTE. Onorevole Agostinacchio, è stata chiesta una sospensione di cinque minuti; abbiamo concesso una sospensione di dieci minuti; ne sono passati venti! Ora i lavori devono proseguire.

Onorevole Bono, la prego di prendere la parola.

NICOLA BONO, Relatore. Non mi sottraggo mai quando vengo chiamato a parlare. Ma onestamente in questo momento stiamo definendo un percorso possibile. Chiederei quindi, se possibile, l'accantonamento dell'emendamento 1.14 del Governo per poter delineare una nuova e più idonea formulazione, che del resto abbiamo già individuato. Potremmo intanto procedere con i successi emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del relatore di accantonare e l'emendamento 1.14 del Governo possa essere accolta.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Se non vi sono obiezioni, rimane dunque così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Visco 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Presidente, colleghi, siamo di fronte a un passaggio di estrema delicatezza, ad un altro dei passaggi chiave per capire che cosa stiamo approvando e che tipo di regime fiscale, almeno per alcune categorie di contribuenti, avremo dopo l'approvazione di questo provvedimento.

Noi abbiamo più volte addebitato allo spirito di questa legge il fatto che con essa per alcune categorie di contribuenti si va ad una sorta (per usare l'espressione cui è ricorso prima il collega Pinza) di «catastalizzazione» dei redditi e del relativo gettito. Ci è stato risposto che così non era. La nostra critica è stata respinta oltre che dal ministro anche dai colleghi della maggioranza e in particolare dal relatore Bono. Ma non a caso il collega Bono su questo emendamento si è astenuto dall'esprimere un parere negativo, rimettendosi al Governo. Se infatti si respinge il nostro emendamento, che esclude l'adozione di meccanismi automatici, si conferma che si va ad un'utilizzazione dell'accertamento con adesione non perseguendo un'avvicinamento pragmatico ma progressivo alla specificità dei singoli redditi dei contribuenti, ma secondo parametri di massima di ordine statistico-probabilistico di tipo catastale.

A questo punto noi andiamo verso una separazione che definirei quasi ontologica tra i contribuenti del nostro paese: da un lato, coloro che devono pagare sulla base di accertamenti effettivi ed analitici e, dall'altro, coloro che invece pagano sulla base di mediazioni statistiche, magari concordate a monte tra i rappresentanti delle categorie interessate e il Ministero delle finanze. Badate che in questo modo si apre un varco che ha una rilevanza politica, sociale e morale enorme!

Mentre richiamo l'attenzione della Came-

ra su tali aspetti, vorrei aggiungere che siamo sempre stati contrari alla criminalizzazione dei lavoratori autonomi, dei commercianti, degli artigiani, dei liberi professionisti e dunque non avanziamo questa critica con spirito punitivo o di vendetta sociale. Nella scorsa legislatura ci siamo opposti alla *minimum tax* ed il nostro apporto fu determinante per liquidarla. Ma attenti, perché, andando a questa divaricazione di fondo del modo di intendere il dovere fiscale tra diverse categorie di cittadini, si apre la strada a quella che, paradossalmente, è una delle richieste dei referendum proposti dal partito radicale e cioè l'abrogazione dei sostituti di imposta. Di questo passo i lavoratori dipendenti chiederanno per quale motivo debbano regolare i loro rapporti attraverso il sostituto di imposta e non stabilire anche loro una mediazione più o meno benevola, a seconda dei momenti, con il Governo e con il ministro delle finanze.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Molte volte le questioni vengono fraintese per il modo in cui sono dette o presentate. Spesso si sono creati equivoci in ordine all'ipotesi della presunta soppressione della *minimum tax* da parte dei precedenti Governi.

Parlo ora come rappresentante del Governo e come deputato che nella scorsa legislatura ha vissuto queste vicende in prima persona. L'emendamento non elimina gli spettri di cui lei parlava, collega Turci, piuttosto cerca di evitare possibili confusioni nell'interpretazione ed eventuali ricorsi al TAR, che potrebbero derivare proprio dall'applicazione degli studi di settore.

Questo è il punto. Non si tratta dunque di contrarietà politica, ma di contrarietà in ordine alla formulazione dell'emendamento. Molto probabilmente, infatti, vi sarebbe un numero elevatissimo di contestazioni sulla base degli studi di settore che applicheremo.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

Se pertanto i presentatori sono disposti a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno molto più articolato, che dia un indirizzo chiaro, quest'ultimo potrà essere accolto. Inserire invece un emendamento come quello al nostro esame nella legge significa solo creare contenzioso fiscale davanti al TAR o al Consiglio di Stato.

Questi sono i motivi per i quali siamo contrari all'emendamento Visco 1.10, non certo per gli spettri che lei, onorevole Turci, ha evocato. Per quanto poi riguarda l'ipotesi della *minimum tax*, lei sa che questo Governo è lontano mille miglia da essa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Presidente, siamo ad uno dei punti essenziali del decreto-legge. Non comprendo esattamente l'opposizione del Governo sulla questione: lo dico al sottosegretario con il quale invece concordo per molti altri aspetti.

Io non credo all'individuazione dei parametri, ed è la ragione per la quale sono ostile all'impostazione dell'articolo 1, che comporta un ritorno all'oggettivizzazione — se svolgi una certa attività, devi guadagnare tanto —, un ritorno al passato piuttosto che un passo in avanti.

L'emendamento vuole invece escludere il rischio — che tutti sentiamo correre nell'aria e di cui ci ha parlato il ministro in Commissione, sia pure in relazione ad un altro provvedimento — di fare uno scatto in avanti: chi è in diciottesima categoria va in diciassettesima, chi è in quattordicesima va in tredicesima. In realtà non si individua neppure su basi oggettive un qualche parametro di riferimento in base al quale ognuno viene promosso — se il problema viene preso in considerazione da un certo punto di vista — o retrocesso — se considerato da un diverso punto di vista — in un'altra categoria.

L'emendamento Visco 1.10 tende a far sì che un simile modo di procedere non venga seguito per alcuna ragione, perché è il più sbagliato ed iniquo che vi sia. Si facciano gli studi che si devono fare, ma non si effettuino

delle analisi di tipo matematico in base alle quali si scatta semplicemente di una categoria e si mantiene il rischio di massima iniquità nel sistema!

Con tutta sincerità, non capisco perché il Governo esprima parere contrario sull'emendamento Visco 1.10 che a me pare estremamente logico ed equo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.10, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	339
Votanti	335
Astenuti	4
Maggioranza	168
Hanno votato sì	134
Hanno votato no	201

(La Camera respinge).

DOMENICO BOVA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BOVA. Signor Presidente, desidero segnalare che nella precedente votazione ho votato a favore, ma il dispositivo di votazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Bova. Desidero, per altro, ricordarle che queste dichiarazioni è opportuno farle a fine seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ballamann 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gubert. Ne ha facoltà.

RENZO GUBERT. Signor Presidente, faccio presente che attualmente ci sono parti

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

del territorio nazionale nelle quali si registrano difficoltà socio-economiche tali da provocare un ulteriore esodo rispetto a quello già avvenuto in ragione dei processi di ristrutturazione complessiva dell'economia del paese. Mi riferisco alle zone interne e a quelle di montagna.

L'unica prospettiva che gli insediamenti in tali zone hanno di continuare ad esistere è quella di mantenere una funzione residenziale connessa con gli sviluppi moderni dell'economia che vedono spesso una separazione tra il luogo in cui si ha la residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa. Per mantenere tale funzione residenziale, però, i piccoli centri di montagna e quelli interni devono vedere garantiti dei servizi, tra i quali quelli commerciali. Invece di recente si sta registrando una drastica riduzione dei servizi per i piccoli insediamenti di montagna.

La legge n. 97 sulla montagna, in maniera molto innovativa aveva compreso che il problema di tali zone non era risolvibile con meri interventi nel settore agricolo, bensì con misure da adottare anche in quello dei servizi. Di conseguenza aveva previsto una sorta di concordato tale da esonerare i piccoli operatori commerciali con un giro di affari inferiore a 60 milioni annui dall'obbligo di tenere libri contabili e di effettuare determinati adempimenti fiscali. Tale tipo di concordato non ha nulla a che vedere con quello previsto nell'articolo 1 della presente legge il quale interviene per definire un contenzioso. Quello cui faccio riferimento è invece un concordato che agevola le piccole imprese commerciali nelle zone di montagna alleggerendole da onerosi obblighi contabili che potrebbero addirittura scoraggiare la persistenza di un'unità di servizi in queste aree.

Credo si tratti di una misura molto positiva che non reca, tra l'altro, danni al fisco perché resta sempre nelle mani degli uffici finanziari la definizione del livello di contribuzione finanziaria. Invito pertanto sia i colleghi della maggioranza sia quelli dell'opposizione a riflettere sul fatto che questo segnale innovativo dato dalla legge n. 97 del 1994 sulla montagna rischia di essere cancellato senza essere sostituito dalle nuove

norme che il decreto in esame introduce per altri fini di abbreviazione delle procedure di definizione del contenzioso.

Auspico con forza che il passo in avanti compiuto a suo tempo non venga annullato nell'occasione odierna.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo anch'io si debba votare a favore dell'emendamento Ballaman 1.1. Ricordo, peraltro, che in Commissione avevo presentato un emendamento identico a quello in esame.

Mentre mi stupisce molto l'atteggiamento della Commissione, sono lieto di rilevare quello tenuto dal Governo, il quale si è rimesso all'Assemblea.

Sarebbe stupefacente se l'aula di Montecitorio si rimangiasse una legge votata pochi mesi or sono e che ha rappresentato la prima legge di sostegno reale alla montagna.

Sottolineo che questa norma fiscale era molto semplice e prevedeva un concordato fiscale per piccoli negozi di montagna che non superassero un giro di affari di 60 milioni. Credo che tutti i colleghi eletti in zone di montagna o comunque frequentatori delle stesse, conoscano la difficoltà di mantenimento nelle vallate di esercizi commerciali che sorgono in località di ridottissime dimensioni. Il ministro delle finanze — con il quale abbiamo affrontato la questione — con un colpo di spugna ha cancellato quanto previsto dalla legge per la montagna. All'interno della Camera vi è un gruppo che si definisce «amici della montagna» che ha concordamente predisposto una lettera da inviare al Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze, sottolineando come la cancellazione di tale norma potrebbe rappresentare un *vulnus* molto grave ad una politica sulla montagna, che si sta faticosamente facendo strada in Italia.

Sarebbe estremamente importante non solo ripensare a tale norma ma anche votare a favore dell'emendamento Ballaman 1.1, proprio per una politica a favore della montagna (*Applausi*).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galdelli. Ne ha facoltà.

PRIMO GALDELLI. Signor Presidente onorevole ministro, anche i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti sono favorevoli all'emendamento Ballaman 1.1.

Corrisponde al vero l'affermazione di alcuni colleghi secondo la quale, all'atto dell'approvazione e della discussione della legge si sarebbe discusso a lungo del problema relativo ai piccoli negozi esistenti nelle frazioni dei centri abitati montani con meno di cinquecento abitanti e con un volume di affari inferiore ai 60 milioni.

Voi capite che il mantenimento di questi piccoli empori in zone di montagna rappresenta non solo un fatto necessario, ma anche una sorta di servizio sociale reso alle popolazioni che ancora vivono nelle zone montane del nostro paese. È evidente che in tal modo si intende favorire la permanenza nelle aree montane delle popolazioni locali e delle attività economiche indispensabili. Poiché riteniamo che questa rappresenti la via migliore da seguire e da portare avanti, dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti sull'emendamento Ballaman 1.1 (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Stasi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DI STASI. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo progressisti-federativo sull'emendamento Ballaman 1.1, devo rilevare che abbiamo accolto con un certo stupore il tentativo di ridurre i pochi benefici che le leggi italiane prevedono a favore della montagna. Riteniamo, al contrario, che il Parlamento debba cimentarsi su questo terreno e riflettere seriamente sulla necessità di consentire ai cittadini, che già lo fanno con tanta fatica, di risiedere in zone svantaggiate. Esprimiamo quindi un giudizio negativo sul tentativo del Governo di mettersi su una strada sbagliata e ribadisco che voteremo a favore di

questo emendamento che rende un minimo di giustizia alle zone di montagna ed agli operatori che ivi risiedono.

NICOLA BONO, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei che su questo punto ci si intendesse; poi si potrà votare come si vorrà, ma si dovrà farlo con consapevolezza e non sulla base di *slogans* o di impostazioni del tutto destituite di fondamento cui si attribuiscono valenze che in effetti non esistono.

Quando fu approvato il comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 si volle prevedere una normativa di concordato particolare per gli esercizi commerciali delle zone montane, in un momento in cui la legislazione tributaria non conosceva il concordato con adesione. Si trattava quindi di una novità che era stata parametrata in riferimento a particolari condizioni di carattere economico presenti nelle zone montane.

Fra tutti i colleghi intervenuti nessuno, dopo aver difeso il principio, ha specificato se esso sia stato applicato. Nessuno ha detto che questa norma è inapplicabile.

LUCIANO CAVERI. Non è vero!

NICOLA BONO, Relatore. È così e ciò è tanto vero che questa norma presuppone un regolamento di attuazione che non è stato emanato perché non si riesce a capire sulla base di quali parametri si debba agire (*Interruzione del deputato Marengo*). Ascoltami, Marengo...

PRESIDENTE. Onorevole Bono, la invito ad evitare colloqui diretti.

NICOLA BONO, Relatore. La carne è debole, Presidente!

PRESIDENTE. Ma lo spirito è forte e poi vivifica!

NICOLA BONO, *Relatore*. Nessuno vuole togliere nulla a nessun altro, men che mai alle zone montane: ve lo dice un abitante delle zone marine... Voglio però dire che stiamo cercando di introdurre, a regime, uno strumento che serva finalmente anche agli esercizi commerciali delle zone montane. È segno di grande ottusaggine...

MAURO GUERRA. La lingua italiana...!

NICOLA BONO, *Relatore*. ... non voler comprendere questo aspetto.

Qual è il punto? Con il concordato che proponiamo vengono attuati studi di settore e gli esercizi commerciali delle zone montane — come quelli di tutta Italia — vedranno finalmente parametrati i livelli di possibile reddito su cui applicare le imposte. Nella sua attuale formulazione, invece, l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 non dà la possibilità di applicare concretamente le disposizioni relative a tali esercizi. Paradossalmente, nel momento in cui introduciamo a regime il concordato, quest'ultimo potrebbe applicarsi in tutta Italia tranne che nelle zone montane.

MAURO GUERRA. La responsabilità è del Governo!

NICOLA BONO, *Relatore*. Pertanto, la soppressione di quella norma non solo è opportuna, ma doverosa. Laddove, infatti, non fossero soppresse le norme in materia di concordato per le zone montane, il risultato sarebbe la contestuale sopravvivenza di una normativa a regime ed operativa e di un'altra parte della legislazione non operativa in quanto impraticabile.

Allora, se l'Assemblea vuole dare un giudizio di merito sulla questione, non può non respingere l'emendamento Ballaman 1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi intervenuti, infatti, il comma 7 non penalizza e non mortifica le zone montane, anzi, le parifica al livello del resto del territorio nazionale e consente finalmente l'applicazione concreta di una norma.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione sia stata sufficientemente chiarita. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ballaman 1.1, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti..	333
Votanti	330
Astenuti	3
Maggioranza	166
Hanno votato sì	184
Hanno votato no	146

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, del partito popolare italiano e misto e di deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI).

Dovremmo ora riprendere l'esame dell'emendamento 1.14 del Governo, precedentemente accantonato.

Avverto che è stato ha presentato l'emendamento 1.16 (nuova formulazione) della Commissione (vedi l'allegato A).

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

GAETANO COLUCCI, *Segretario*, legge:

Sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente:

A seguito di definizione mediante adesione del contribuente delle dichiarazioni fiscali, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

1.16 (nuova formulazione)

La Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualche considerazione?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

NICOLA BONO, *Relatore*. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 1.16 (*nuova formulazione*) della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, con il nuovo testo, pur salvaguardando l'attuale impianto sanzionatorio, si prevede un'opportuna integrazione con l'ipotesi concordataria. Pertanto, il Governo accetta l'emendamento della Commissione e conseguentemente, ritira il suo emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Sta bene, signor rappresentante del Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16 (*nuova formulazione*) della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Come è noto, noi avevamo proposto la misura della metà del minimo. Quindi, pur apprezzando il fatto che sia stata salvaguardato l'impianto, per ragioni di merito non possiamo trovarci d'accordo. Ecco perché voteremo contro l'emendamento della Commissione nella sua nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.16 (*nuova formulazione*) della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	326
Astenuti	4
Maggioranza	164
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	108

(La Camera approva).

A seguito dell'approvazione di tale emendamento, dichiaro assorbito l'articolo aggiuntivo Barra 1-bis.01.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	323
Astenuti	5
Maggioranza	162
Hanno votato sì	118
Hanno votato no	205

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-bis.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	218
Astenuti	116
Maggioranza	110
Hanno votato sì	216
Hanno votato no	2

(La Camera approva).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-bis.3 della Commissione.

Il relatore intende aggiungere qualcosa?

NICOLA BONO, *Relatore*. Raccomando nuovamente l'approvazione dell'emendamento 1-bis.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ribadisce l'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-bis.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	330
Astenuti	4
Maggioranza	166
Hanno votato sì	330

(La Camera approva).

ALESSANDRA BONSANTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

ALESSANDRA BONSANTI. Con grande serenità ma anche con grande fermezza desidero chiedere alla Presidente della Camera di farsi tramite di un grave disagio che si sta manifestando tra i parlamentari.

Da stamani in questa Camera circola un documento che se fosse vero sarebbe molto grave; glielo consegnerò appena avrò finito di parlare. Si tratta di un comunicato intestato «gruppo lega nord» e firmato da Umberto Bossi (ma non vi è la firma autografa) con il quale si informano «gli onorevoli deputati» — quindi ritengo possa essere rivolto a tutti i deputati — «che i sottoelencati giornalisti devono essere esclusi definitivamente da ogni canale di informazione diretta per aver falsificato volontariamente le dichiarazioni ai danni della lega nord con gli articoli sull'anti-trust per editoria e radio-TV. Di conseguenza non dovranno essere rilasciate interviste, nel tentativo di moralizzare un'informazione costantemente falsificante e deformante». Segue un elenco di undici giornalisti di *Corriere della sera*, *la Voce*, *La Nazione*, *Il Tempo*, *La Stampa*, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *L'Informazione*,

la Repubblica, *Il Messaggero*, *L'Indipendente*, *Milano Finanza*, *il Giornale* (*Applausi polemici dei deputati del gruppo della lega nord*).

Presidente, se questo documento fosse vero, si tratterebbe di un enorme complotto ai danni della lega nord: undici giornalisti di undici testate diverse si sarebbero messi d'accordo per falsificare volontariamente quanto è stato detto dalla lega nord nel corso di una conferenza stampa ...

PRESIDENTE. Onorevole Bonsanti, per piacere non entri nel merito della questione.

ALESSANDRA BONSANTI. Non entro nel merito; chiedo solo alla Presidente di farsi portavoce di questo disagio e di riferire all'Assemblea se un documento che prevede una lista di proscrizione gravissima di undici giornalisti sia autentico oppure no (*Applausi polemici dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, onorevole Bonsanti, la sua richiesta è *si vera sunt exposita*; ciò è quanto andrebbe accertato.

CORRADO ARTURO PERABONI. Nel qual caso?

ALESSANDRA BONSANTI. Mi scusi, Presidente, ma tra moralizzare e normalizzare la differenza è molto esigua! (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso la Presidente della Camera della sua richiesta.

ROBERTO CASTELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, la collega Bonsanti ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori, esponendo una questione sulla quale non credo sia opportuno aprire un dibattito. In ogni caso, ha facoltà di parlare, onorevole Castelli.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

ROBERTO CASTELLI. Non entro nel merito dei fatti, poiché non ritengo sia questa la sede; tuttavia mi stupisco del fatto che l'Assemblea sia stata investita di una questione che non la riguarda. Rifiuto categoricamente, inoltre, il termine «liste di proscrizione», poiché di liste di proscrizione quella parte politica, negli anni passati, se ne intendeva molto bene! (*Applausi dei deputato dei gruppi della lega nord, di forza Italia, di alleanza nazionale-MSI e del centro cristiano democratico*).

Ho trovato questa mattina la lettera, cui si è fatto riferimento, in casella. È vero che non è firmata e ci premureremo di verificarne l'autenticità. Ma anche nel caso lo fosse, così come c'è il diritto dei giornalisti di scrivere quello che vogliono, pur nel rispetto delle leggi vigenti, credo vi sia anche il diritto di qualunque parlamentare di instaurare rapporti corretti con quei giornalisti con i quali lo ritenga opportuno! (*Applausi dei deputati dei gruppi della lega nord e di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, la invito a non entrare nel merito.

ROBERTO CASTELLI. Concludo appunto dicendo che non ritengo sia questa la sede per discutere, tra l'altro con un intervento assolutamente fuori luogo, di tale questione.

PRESIDENTE. Lei comprenderà che la Presidenza quando dà la parola sull'ordine dei lavori non può sapere su quale argomento verterà l'intervento del deputato che ne ha fatto richiesta. Riferirò comunque anche i suoi rilievi.

Proseguiamo nei nostri lavori, che si concluderanno intorno alle ore 14 per consentire successivamente alle Commissioni di riunirsi.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turci 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	311
Astenuti	6
Maggioranza	156
Hanno votato <i>si</i>	110
Hanno votato <i>no</i>	201

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sigona 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sigona. Ne ha facoltà.

ATTILIO SIGONA. Il contenuto del mio emendamento è chiaro. Per tale motivo intervengo solo per sottolineare che l'estensione della chiusura delle liti fiscali anche a quelle pendenti in secondo grado e in commissione centrale deriva da due precise esigenze. Innanzitutto l'ulteriore drastico contenimento del contenzioso, che è tra le precipue finalità del decreto-legge in esame, che tuttavia limita al primo grado la riduzione delle liti fiscali. Inoltre, in vista del nuovo ordinamento che prevede due soli gradi di giudizio, l'eliminazione del contenzioso in secondo e terzo grado, senza contare i TAR, favorisce il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Non è da trascurare infine l'esigenza di garantire equità tra quanti si trovano al primo grado del contenzioso e quanti ai gradi successivi, il più delle volte per interposto appello degli uffici. Escludere chi ha avuto la cattiva sorte di incorrere in una commissione tributaria di primo grado, più attiva o con minori carichi rispetto ad altre, non sembra rispondere a criteri di equità. Da qui l'esigenza di allargare la chiusura delle liti, anche se pendenti in gradi di giudizio successivi al primo.

In secondo luogo, l'emendamento non danneggia affatto il gettito, piuttosto lo favorisce; infatti, presupponendo usuali riduzioni degli imponibili accertati da parte delle commissioni, cui il contribuente ha adito, quale valore più alto tra quello accertato e quello più elevato tra i valori definiti decisi dalle commissioni, riporta l'imponibile certamente al valore iniziale acclarato dagli

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

uffici, con la conseguenza che molti contribuenti rinunceranno subito ad ulteriori liti (che, nella migliore e più favorevole delle ipotesi, confermerebbero valori decisi e ridotti), per aderire alla normativa prevista dall'articolo 3, con il vantaggio per il fisco di incamerare il gettito nella fascia del 10 per cento di cui all'ipotesi della lettera b) piuttosto che nella fascia prevista dalla lettera a) del medesimo comma (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sigona 3.2, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	313
Votanti	308
Astenuti	5
Maggioranza	155
Hanno votato <i>sì</i>	207
Hanno votato <i>no</i>	101

Sono in missione 26 deputati.

(La Camera approva).

Considerata l'ora, rinvio il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 899. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti

a sostegno dell'economia» (*approvato dal Senato*) (1466).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, con il parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Per la risposta scritta ad una interrogazione.

PAOLO RAFFAELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO RAFFAELLI. Intervengo, signor Presidente, per sollecitare la risposta del Governo ad un'interrogazione che ho presentato insieme ai colleghi Giulietti, Bonsanti e Paissan il 3 agosto scorso.

Tale interrogazione riguarda una vicenda ormai nota e annosa, quella del conflitto pubblicitario tra RAI e Fininvest, e si riferisce alle dichiarazioni rese a più riprese da diversi ex amministratori della Rai in merito a pressioni subite da parte del Presidente del Consiglio affinché intervenissero per modificare la distribuzione dei gettiti pubblicitari a vantaggio della Fininvest e ai danni della RAI.

La vicenda è tornata di strettissima attualità; se ne discute anche in questi giorni e vi sono state numerose conferme di tali indiscrezioni anche da fonti autorevolissime. Non è stata però fornita alcuna risposta alla nostra interrogazione né dal ministro dell'interno, né dal ministro di grazia e giustizia, né dal ministro delle poste, né dal Presidente del Consiglio. Riteniamo non accettabile un ulteriore ritardo nella risposta, trattandosi di questioni molto attuali ed urgenti.

PRESIDENTE. La Presidenza della Came-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

ra comunicherà senz'altro al Governo il suo sollecito, onorevole Raffaelli.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 19 ottobre 1994, alle 9:

1. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241).

AGOSTINACCHIO ed altri: Misure urgenti per la definizione delle controversie tributarie pendenti (941).

— *Relatore: Bono.*
(Relazione orale).

2. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 565, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1371).

— *Relatore: Fontan.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni

urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A. (1181).

— *Relatore: Paissan.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1211).

— *Relatori: Azzano Cantarutti, per la Commissione; Fragalà, per la II Commissione.*

(Relazione orale).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1193).

— *Relatori: Arata, per la VIII Commissione; Peraboni, per la X Commissione.*

(Relazione orale).

La seduta termina alle 13,55.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19.*

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 3880 A PAG. 3896) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 1185 - voto finale	18	191	82	137	Appr.
2	Nom.	ddl 1241 - pregiudiziali	4	127	195	162	Resp.
3	Nom.	em. 1.2	5	179	255	218	Resp.
4	Nom.	em. 1.15	4	226	157	192	Appr.
5	Nom.	em. 1.3	4	149	234	192	Resp.
6	Nom.	em. 1.4	8	132	248	191	Resp.
7	Nom.	em. 1.5	6	27	363	196	Resp.
8	Nom.	em. 1.7 - prima parte	4	146	245	196	Resp.
9	Nom.	em. 1.7 - seconda parte	4	160	232	197	Resp.
10	Nom.	em. 1.6 - prima parte	3	115	217	167	Resp.
11	Nom.	em. 1.9	4	125	226	176	Resp.
12	Nom.	em. 1.10	4	134	201	168	Resp.
13	Nom.	em. 1.1	3	184	146	166	Appr.
14	Nom.	em. 1.16	4	218	108	164	Appr.
15	Nom.	em. 1.12	5	118	205	162	Resp.
16	Nom.	em. 1.-bis.1	116	216	2	110	Appr.
17	Nom.	em. 1.-bis.3	4	330		166	Appr.
18	Nom.	em. 2.1	6	110	201	156	Resp.
19	Nom.	em. 3.2	5	207	101	155	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BOLOGNESI MARIDA																			
BONAFINI FLAVIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C								
BONATO MAURO																			
BONFIETTI DARIA	C	F	F			F	C	F	F	F							F	C	
BONGIORNO SEBASTIANO			F	C	F	F	C	F	F										
BONINO EMMA			C				C	C	C	C	C						C	F	
BONITO FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
BONO NICOLA			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
BONOMI GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F		C		F	C	F	
BONSANTI ALESSANDRA	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
BORDON WILLER			F	C	F	F	C	F	F	F	F								
BORGHEZIO MARIO	F	C																	
BORTOLOSO MARIO																			
BOSELLI ENRICO																			
BOSISIO ALBERTO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
BOSSI UMBERTO																			
BOVA DOMENICO	C	F	F	C	F	F	C	F	F				F	C	F	A	F	F	C
BRACCI LIA	F	C	A	F	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
BRACCO FABRIZIO FELICE	C	F		C	F	F	C	F	F	F	F	F							
BROGLIA GIAN PIERO			C	F	C	C	C												
BRUGGER SIEGFRIED		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
BRUNALE GIOVANNI		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
BRUNETTI MARIO	F																		
BUONTEMPO TEODORO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			F	C	F	F	C	F
BURANI PROCACCINI MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUTTIGLIONE ROCCO																			
CABRINI EMANUELA	F	C	C	F	C	C	C	C				C	C	F	C	F	F	C	F
CACCAVALE MICHELE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO			F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	A	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C
CALDERISI GIUSEPPE	F	C		C	C						C								
CALDEROLI ROBERTO	F	C																	
CALLERI RICCARDO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
CALVANESE FRANCESCO	C														F	A	F	F	C
CALVI GABRIELE																			
CALZOLAIO VALERIO	C		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
CAMOIRANO MAURA	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MARINI FRANCO																			
MARINO GIOVANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C		
MARINO LUIGI			F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F		
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MARONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARTINAT UGO			C	F	C					C									
MARTINELLI PAOLA	F	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	C	F	F	C	F	
MARTINELLI PIERGIORGIO	F		C	F															
MARTINO ANTONIO																			
MARTUSCIELLO ANTONIO			C																
MASELLI DOMENICO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
MASI DIEGO			F	F	C	C	C	C	C			F							
MASINI MARIO		C																	
MASINI NADIA	C	F	F					F											
MASSIDDA PIERGIORGIO		C	C	F	C	C	C				C	C	F	C	F	F	F	F	
MASTELLA MARIO CLEMENTE																			
MASTRANGELI RICCARDO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MASTRANGELO GIOVANNI		C	C				C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MASTROLUCA FRANCO			C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C	
MATACENA AMEDEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATRANGA CRISTINA			C																
MATTARELLA SERGIO	A	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F			F	F		
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTINA VINCENZO																			
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO		F																	
MAZZETTO MARIELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZOCCHI ANTONIO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C						C	F	
MAZZONE ANTONIO		C	C								C	C							
MAZZUCA CARLA	A	C	F	C	C	C	C	C	C		C								
MEALLI GIOVANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MELANDRI GIOVANNA		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F								
MELE FRANCESCO	F		C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F		C	F	C	C	C			C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MENEGON MAURIZIO	F	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
MENIA ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MEOCCI ALFREDO	F	C	C								C	C	F	C	F	F	C	F	
MEO ZILIO GIOVANNI	F																		
MERLOTTI ANDREA		C	C	F	C	C	C				C	C	F	C	F	F	C	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
NOVI EMIDDIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
NUVOLI GIAMPAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
OBERTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE			F	C	F	F	C	F	F										
ODORIZZI PAOLO	F	C					C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	
OLIVIERI GAETANO	F	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	F	
OLIVO ROSARIO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C	
ONGARO GIOVANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
ONNIS FRANCESCO																			
OSTINELLI GABRIELE	F				C	C	C												
OZZA EUGENIO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PACE DONATO ANTONIO																			
PACE GIOVANNI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C							
PAGANO SANTINO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PAGGINI ROBERTO																			
PAISSAN MAURO	C	F	F	C	F	F	C	F	F			F	F	C	F	A	F	F	C
PALEARI PIERANGELO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PALUMBO GIUSEPPE			C	F	C	C	C	C	C										
PAMPO FEDELE	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PAOLONE BENITO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PAOLONI CORRADO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F							
PARENTI NICOLA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PARENTI TIZIANA		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F			
PARISI FRANCESCO								C	C	F		F	F	A	F	F			
PARLATO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASETTO NICOLA										C									
PASINATO ANTONIO	F	C	F	C	C	C	C	C			C	A	F	C	F	F	C	F	
PATARINO CARMINE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PECORARO SCANIO ALFONSO			F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F		
PENNACCHI LAURA MARIA			F	C	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F	A				
PEPE MARIO	A	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C
PERABONI CORRADO ARTURO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	C	F	
PERALE RICCARDO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PERCIVALLE CLAUDIO	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F						
PERETTI ETTORE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
PERICU GIUSEPPE																			
PERINEI FABIO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PERTICARO SANTE	F	C	C		C	C	C	C	C	C									
PETRELLI GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C																
PEZZELLA ANTONIO																			
PEZZOLI MARIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PEZZONI MARCO	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
PIACENTINO CESARE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PILO GIOVANNI																			
PINTO MARIA GABRIELLA		C	C		C	C	C	C	C	C			F	C	F	F		F	
PINZA ROBERTO	A	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
PISANU BEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C			C	C	F	C	F	F	C	F	F
PISTONE GABRIELLA		F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
PITZALIS MARIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PIVA ANTONIO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	F	F
PIZZICARA ROBERTA	F		C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	F
PODESTA' STEFANO																			
POLENTA PAOLO	A	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F							
POLI BORTONE ADRIANA																			
POLLI MAURO																			
PORCARI LUIGI																			
PORCU CARMELO																			
PORTA MAURIZIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
POZZA TASCA ELISA	F	C	F	C	C	C	C	F	F		F								
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
PROCACCI ANNAMARIA		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
PROVERA FIORELLO				F	C	C	C			C									
PULCINI SERAFINO			C	F	F	A	F		F	F			C	F		F			
RAFFAELLI PAOLO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	F
RÀLLO MICHELE			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	C	F	F
RANIERI UMBERTO			F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RASTRELLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RASTRELLI GIANFRANCO		F	C	F	F	C	F	F		F	F	F							
RAVETTA ENZO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
REALE ITALO																			
REBECCHI ALDO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RICCIO EUGENIO	F		C	F	C	C	C	C	C	C		F	F	C	F		C	F	F
RINALDI ALFONSINA																			
RIVELLI NICOLA	F		C		C	C	C	C				F			F		F		F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RIVERA GIOVANNI	A		A	F	C	C	C	C	C			C	F	F	C	F	F	A	F
RIZZA ANTONIETTA			F	F	C	F	A	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
RIZZO ANTONIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
RIZZO MARCO																			
ROCCHETTA FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RODEGHIERO FLAVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROMANELLO MARCO																			
ROMANI PAOLO																			
RONCHI ROBERTO				C	F	C	C	C	C	C	C	C	F					C	F
ROSCIA DANIELE	F		C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	F	F	C	F	F
ROSITANI GUGLIELMO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	F
ROSSETTO GIUSEPPE	F	C	C				C	C	C	C	C								C
ROSSI LUIGI																			
ROSSI ORESTE				F	C	C	C	C	C	C						F	C	F	F
ROSSO ROBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ROTONDI GIANFRANCO			F										F	F	F	F	F	F	C
ROTUNDO ANTONIO	C	F	F	C	F	A	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
RUBINO ALESSANDRO	F	C	C	F	C	C	C				C	C	F	C	F	F			
RUFFINO ELVIO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
SACERDOTI FABRIZIO	F				C	C													
SAIA ANTONIO	C		F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
SALES ISAIA			F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	
SALINO PIER CORRADO			C	C	F	C	C	C	C	C	C			F	C	F	F	C	F
SALVO TOMASA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F						F
SANDRONE RICCARDO			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	A	F	C		F	C	F
SANZA ANGELO MARIA																			
SARACENI LUIGI			F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
SARTORI MARCO FABIO			C	F	C	C	C	C	C	C									
SAVARESE ENZO	F		C	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
SBARBATI LUCIANA	C		F	C	F	F	C	F	F	F	F				A	F	F	C	
SCALIA MASSIMO	C																		
SCALISI GIUSEPPE	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F
SCANU GIAN PIERO	A	F	F				C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCERMINO FELICE			F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
SCHETTINO FERDINANDO			F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
SCIACCA ROBERTO				F	C	F	F	F											
SCOCA MARETTA	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ■																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TARDITI VITTORIO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
TASCONE TEODORO STEFANO			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
TATARELLA GIUSEPPE	F											C							
TATTARINI FLAVIO		F	F	C	F	F	F	F	F										
TAURINO GIUSEPPE		F																	
TESO ADRIANO	F	C																	
TOFANI ORESTE		C	C		C	C	C	C	C	C	C							F	
TONIZZO VANNI	F		C	F	C	C	C	C	C										
TORRE VINCENZO	C		F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	
TORTOLI ROBERTO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
TRANTINO VINCENZO																			
TRAPANI NICOLA	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	
TREMAGLIA MIRKO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TREMONTI GIULIO																			
TREVISANATO SANDRO													C	F	C	F	F	C	F
TRINCA FLAVIO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			F	C	F	F	C	F
TRINGALI PAOLO	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
TRIONE ALDO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F						F	C
TURCI LANFRANCO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
TURCO LIVIA	C		F	C	F	F	C												
TURRONI SAURO		F		C		F	C					F	F	C	F	A	A		
UCCHIELLI PALMIRO	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
UGOLINI DENIS			F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F	F
URBANI GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URSO ADOLFO	F										C							C	F
USIGLIO CARLO	F	C	C																
VALDUCCI MARIO																			
VALENSISE RAFFAELE	F	C	C				C	C	C	C				F	C	F	F	C	F
VALENTI FRANCA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C									
VALIANTE ANTONIO			C	F	C	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VALPIANA TIZIANA			F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
VANNONI MAURO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F
VASCON MARUCCI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	
VELTRONI VALTER	C	F	F																C
VENDOLA NICHI	C	F	F	C			F		F	F	F	F							
VENEZIA MARIO	F	C	C							C	C								
VIALE SONIA		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C						F	C	F
VIDO GIORGIO	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 19 ▪																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VIETTI MICHELE		C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F	F	C	F
VIGEVANO PAOLO		C	C																
VIGNALI ADRIANO			F	C				F	F	F	F	F							
VIGNERI ADRIANA			F	C	F	F	C	F	F		F	F		C	F	A	F	F	C
VIGNI FABRIZIO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F				
VIOLANTE LUCIANO			F	C															
VISANI DAVIDE							F	F	F										
VISCO VINCENZO		F																	
VITO ELIO	F		C							C	C								
VIVIANI VINCENZO		F	F	C	F	F	C	F	F		F	F	F	C	F	A	F	F	C
VOCCOLI FRANCESCO	C	F										F	C	F	A	F	F		
VOZZA SALVATORE	C	F	F	C							F	F	C	F	A	F	F	C	
WIDMANN JOHANN GEORG	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A
ZACCHEO VINCENZO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C				F				
ZACCHERA MARCO			C				C			C	C								
ZAGATTI ALFREDO		F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
ZANI MAURO			F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	A	F	F	C
ZELLER KARL		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
ZEN GIOVANNI	A	F	F	C	F	C	C				F	F	F	C	F	F	F		
ZENONI EMILIO MARIA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C					F	F	A	F	
ZOCCHI LUIGI			C	F	C	C	C	C	C	C			F	C	F	F	C	F	
